



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.0.0.-13

L'anno 2022 il giorno 03 del mese di Maggio il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita' di dirigente di Direzione Progetti Per La Citta', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE ED ESERCIZIO DI UN TEMPIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO, IN REGIME PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 E SS. DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50

CUP: B31B21007040005 - MOGE: 20810 – CIG: 9202826C40

Adottata il 03/05/2022
Esecutiva dal 03/05/2022

03/05/2022	CARDONA GIUSEPPE
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.0.0.-13

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE ED ESERCIZIO DI UN TEMPIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO, IN REGIME PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 E SS. DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50

CUP: B31B21007040005 - MOGE: 20810 – CIG: 9202826C40

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 15/02/2021 con Prot. n. 58158 è pervenuta all’Amministrazione, dall’ATI con Capogruppo/Mandataria CREZZA srl, sede Legale in Via Barona n.4, Gordona (SO), Cod. Fisc. 00631810140, e Mandanti TEMPIO CREMATORIO LOMBARDO SRL (Via Don Bosco 63, Sondrio, Cod. Fisc. 00934840141) e SCHENA SERVIZI srl (Via Don Bosco 63, Sondrio, Cod. Fisc. 01028100145) una proposta ai sensi dell'art. 183 c. 15 del Codice per l'affidamento, tramite l'istituto della finanza di progetto ad iniziativa privata, di una concessione avente ad oggetto la “COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN TEMPIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 25/03/2021 l’Amministrazione ha disposto di dichiarare di pubblico interesse la sopraccitata proposta e di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica per il suo inserimento nei documenti previsionali e programmatici 2022/2024;
- a seguito dell’istruttoria della proposta tecnica venivano richieste, con prot. n. 164318 del 06.05.2021, integrazioni documentali finalizzate a soddisfare le indicazioni specifiche riportate nei contenuti dei pre-pareri emessi, pervenute all’Amministrazione con Prot. n. 221242 del 18/06/2021;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in data 23/06/2021 con Prot. n. 228509 l'Amministrazione, su richiesta della Direzione Progetti per la Città, ha indetto Conferenza dei Servizi Preliminare sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica presentato e come sopra integrato (di cui al Prot. n. 58158 e Prot. n. 221242), conclusasi in data 01/09/2021, volta ad acquisire le valutazioni e le condizioni degli Enti e degli Uffici chiamati ad esprimersi, da recepirsi nel successivo sviluppo della progettazione di livello Definitivo;
- ai fini di sottoporre a procedimento di Verifica ex art. 24 del Codice il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui alla Proposta (PFTE), a seguito di Trattativa Diretta su MEPA di CONSIP, con D.D. n° 2021-191.0.0.-11 del 25/08/2021 è stata incaricata del servizio la società BUREAU VERITAS SPA con sede legale in Milano, Viale Monza n. 347 - C.F e P.I.V.A. 11498640157;
- accertata l'avvenuta presa in carico e risoluzione dei rilievi eccepiti nel Rapporto Preliminare, il Verificatore ha emesso con Prot. n. 28626 del 21/01/2022 il Rapporto Conclusivo di Verifica del PFTE, che risulta composto dai documenti consegnati tramite Prot. n. 58158 del 15/02/2021, integrazione Prot. n. 221242 del 18/06/2021, integrazione Prot. n. 430990 del 30/11/2021, integrazione Prot. n. 453693 del 17/12/2021, integrazione Prot. n. 17581 del 17/01/2022;
- in esito al Rapporto finale di Verifica, il RUP arch. Cardona Giuseppe ha emesso Verbale di Validazione del PFTE di cui al Rep. NP. 24/01/2022.0000111;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica della proposta di cui sopra;

Rilevato che:

- il Quadro economico di Spesa a carico dell'Operatore economico è pari ad Euro 5.176.487,00 comprensivi di iva pari ad Euro 518.727,00;
- gli oneri finanziari capitalizzati stimati dal Proponente per l'investimento ammontano ad Euro 1.893.892,00;
- ai sensi dell'art.167 del Codice il valore della concessione è stato calcolato in Euro 52.723.649,00 oltre iva;
- in ragione, del suddetto importo stimato per l'affidamento della Concessione in oggetto di cui all'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016, occorre procedere mediante procedura aperta, ai sensi ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b), e 183 del Codice;
- ai fini dell'esperimento della procedura di cui sopra sono stati predisposti i seguenti documenti:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- “Disciplinare di gara a procedura aperta con modalità telematica, per l’affidamento della concessione in regime di project financing per la costruzione e gestione di un tempio crematorio ai sensi dell’art 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016”;
- “Schema di Convenzione per la progettazione, costruzione e gestione di un Tempio Crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, ai sensi dell’art.183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016”;

- la selezione delle offerte dovrà avvenire, mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo –ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, valutata secondo quanto previsto dall’art. 183 c. 15 sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti nel Disciplinare di Gara di cui al punto precedente;

Richiamata la normativa in merito al partenariato pubblico privato dei in particolare l’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/16;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21.04.2022 con al quale è stato disposto l’inserimento del Progetto di Fattibilità all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 (2° adeguamento).

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’indizione di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2015, della “CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN TEMPIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 2) di approvare il documento “Disciplinare di gara a procedura aperta con modalità telematica, per l’affidamento della concessione in regime di project financing per la progettazione, costruzione e gestione di un Tempio Crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, ai sensi dell’art.183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016” allegato alla presente quale parte integrante;
- 3) di approvare il documento “Schema di Convenzione per la progettazione, costruzione e gestione di un Tempio Crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, ai sensi dell’art.183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016” allegato alla presente quale parte integrante;
- 4) di porre a base di gara la documentazione elencata al punto 2.1) “Documenti di Gara” del “Disciplinare di Gara”, comprensiva del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico redatto dal Promotore ATI con Capogruppo/Mandataria CREZZA srl, e Mandanti TEMPIO CREMATORIO LOMBARDO e SCHENA SERVIZI srl, approvato con DGC n. 9 del 27.01.2022, qui integralmente richiamata anche se non materialmente allegata, e che verrà caricata sul Portale di gestione telematica della procedura;
- 5) di demandare alla Stazione Unica Appaltante le operazioni di pubblicazione del bando di gara e quanto altro necessario ai fini del corretto svolgimento della stessa;
- 6) di provvedere a cura della Direzione Progetti per la Città alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE
Arch. Giuseppe Cardona

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE PER LA “PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E
GESTIONE ED ESERCIZIO DI UN TEMPIO CREMATORIO
PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO”, IN
REGIME DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART. 183
COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016
CIG [9202826C40] CUP [B31B21007040005] MOGE [20810]**

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

1.	PREMESSE.....	3
1.1	PROCEDURA TELEMATICA.....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	4
2.2	Chiarimenti	6
2.3	Comunicazioni	6
3.	OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO.....	6
4.	DURATA DELLA CONCESSIONE E DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE	8
5.	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - SOGGETTI AMMESSI.....	8
5.1	ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ai sensi dell’art. 48 del Codice	9
5.2	ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE.....	9
5.3	ISTRUZIONI in CASO di AVVALIMENTO ai sensi dell’ART. 89 del CODICE	10
5.4	ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D’AZIENDA O DI RAMO D’AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE.....	10
6.	REQUISITI DI AMMISSIONE ED ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.....	10
6.1	REQUISITI PER lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti	11
7.	SOPRALLUOGO	16
9.	MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE	17
10.	PROCEDURA DI GARA.....	22
11.	MODALITA’ DI PRESENTAZIONE.....	23
12.	AGGIUDICAZIONE ED EVENTUALE ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE	26
13.	ADEMPIMENTI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	26
14.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	27
15.	ESCLUSIONE DI RIMBORSI E SPESE.....	28
16.	ALTRE INFORMAZIONI	28
17.	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	29
18.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	29

1. PREMESSE

In data 15/02/2021 con Prot. n. 58158 è pervenuta all'Amministrazione, dall'ATI con Capogruppo/Mandataria CREZZA srl, sede Legale in Via Barona n.4, Gordona (SO), Cod. Fisc. 00631810140, e Mandanti Tempio Crematorio Lombardo srl (Via Don Bosco 63, Sondrio, Cod. Fisc. 00934840141) e Schena Servizi srl (Via Don Bosco 63, Sondrio, Cod. Fisc. 01028100145) una Proposta ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D.lgs. n. 50 del 16/04/2016 (Codice Appalti) per l'affidamento, tramite l'istituto della finanza di progetto ad iniziativa privata, di una concessione avente ad oggetto la "COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN TEMPIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO".

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 25/03/2021 l'Amministrazione ha disposto di dichiarare di pubblico interesse la sopraccitata Proposta, resa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..

La Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stata effettuata BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., che ha emesso il relativo Rapporto Conclusivo di Verifica di cui al Prot.n. 28626 del 21/01/2022.

La Validazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stata effettuata dal RUP, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice, come da Verbale di cui al Rep.NP 25/01/2022.0000116.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 21.04.2022 l'Amministrazione ha disposto l'inserimento del Progetto di Fattibilità all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 (2° adeguamento).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) , 157 e 183 del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Genova, Cimitero Monumentale di Staglieno, Piazzale Resasco, 16137, in corrispondenza dei campi 56-57 [codice NUTS ITC33]

CIG [9202826C40] CUP [B31B21007040005] MOGE [20810]

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Giuseppe Cardona – Direttore della Direzione Progetti per la Città.

1.1 PROCEDURA TELEMATICA

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica:

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta".

Avvertenza relative all'accesso al portale telematico:

- al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il "logout";
- tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di "memoria temporanea" del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante "Salva documenti";
- nel predisporre l'offerta economica sul Portale Appalti una volta inseriti importi o ribassi offerti il portale genera automaticamente un file PDF che deve essere scaricato e firmato digitalmente e ricaricato senza apportare alcuna modifica allo stesso;
- codice tributo per il versamento della marca da bollo (F24 1533); in caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, costituito dai seguenti elaborati:

- Elenco elaborati
- Relazione illustrativa
- Relazione tecnica
- Relazione Tecnica impianto crematorio
- Quadro economico
- Calcolo sommario della spesa
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale opere edili
- Relazione sui criteri ambientali minimi
- Studio di prefattibilità ambientale
- Elaborati grafici Architettonici (da tav.01 EDILE a tav.17 EDILE)
- Cronoprogramma

Relazione archeologica
Elaborati grafici Archeologici (tav.01 e 02)
Capitolato speciale d'appalto opere strutturali
Relazione geotecnica
Relazione di calcolo
Elaborati grafici Strutturali (tav.01-02-03-04-05)
Relazione integrativa al piano economico e finanziario novembre 2021
Calcoli dimensionamento linee elettriche
Calcoli illuminotecnici
Capitolato tecnico e prestazionale opere impianto elettrico
Relazione Tecnica descrittiva e prestazionale Impianti elettrici
Relazione Tecnica protezione contro i fulmini
Schemi quadri elettrici
Elaborati grafici Elettrici (tav.01-02-03-04)
Relazione tecnica di cui al comma 1 Art. 8 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (Termico)
Elaborato grafico (tav. 1 MEC)
Capitolato tecnico e prestazionale impianto termico e idricosanitario
Relazione tecnica impianto idrico
Relazione di calcolo e dimensionamento impianto idrico sanitario
Elaborati grafico (tav. 2 MEC)
Relazione tecnica di prevenzione incendi
Elaborato grafico (tav 1 VVF) di prevenzione incendi
Relazione di calcolo e dimensionamento rete di adduzione gas metano
Relazione tecnica e dimensionamento impianto fotovoltaico
Chiarimenti suscettibilità al dissesto
Relazione geologica
Relazione idraulica
Relazione idrologica
Relazione ambientale
Valutazione del rischio associato al rinvenimento di ordigni bellici inesplosi
Relazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico
Elaborato grafico: schema di cantiere
Elaborato grafico: rilievo topografico
Elaborato grafico: planimetria generale
Documentazione catastale
Prime indicazioni sulla sicurezza

Tale documentazione è visibile e scaricabile al seguente link:

https://files.comune.genova.it/PFTE_STAGLIENO_x_gara.zip

- BANDO DI GARA (SUA)
- DISCIPLINARE DI GARA (IL PRESENTE DOCUMENTO);
- SCHEMA DI CONVENZIONE REDATTO DALLA CONCEDENTE COMPLETO DI MATRICE DEI RISCHI POSTO A BASE DI GARA
- SPECIFICAZIONE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA
- PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO ASSEVERATO POSTO A BASE DI GARA
- CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LA PREFETTURA E IL COMUNE DI GENOVA IN DATA 22/10/2018

- CLAUSOLE DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI GENOVA

La documentazione di gara è disponibile ON-LINE al link riportato nella pagina web dedicata alla presente procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **mediante il portale telematico**, almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale telematico.

Sul portale verranno altresì comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPORTO

Sulla base di quanto indicato nelle premesse, il presente disciplinare ha ad oggetto le norme di partecipazione alla gara mediante procedura aperta, per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione in regime di project financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice di un Tempio Crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno.

Nell'ambito di tale affidamento il Concessionario assumerà le seguenti obbligazioni:

- Consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento e/o documentazione comprovante il finanziamento del Progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi ovvero autofinanziamento, in ogni caso entro e non oltre 180 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, pena la risoluzione della medesima;
- Sviluppare il Progetto Definitivo in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnica Economica posto a base di gara, nonché il Progetto Esecutivo in conformità al Progetto Definitivo;
- Effettuare ogni analisi o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera;
- Realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- Gestione e sfruttamento economico dell'Opera, come meglio dettagliato nella Proposta di Project Financing presentata dal Promotore;
- Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera ed erogare i Servizi oggetto della Convenzione in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei documenti contrattuali, nella documentazione progettuale e nel capitolato di gestione.

L'intero intervento sarà assoggettato anche al Collaudo Tecnico – Amministrativo in corso d'opera e finale. Se necessario, per qualche categoria di opere, si potrà procedere anche a particolari collaudi tecnologici, prescritti dalle vigenti leggi.

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Progettazione definitiva- esecutiva e direzione lavori</i>	<i>71000000-8 – Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione</i>	<i>€ 124.000,00</i>
<i>Impianti</i>	<i>45300000-0 – Lavori di installazione di impianti in edifici</i>	<i>€ 625.021,92</i>
<i>Lavori costruzione</i>	<i>45215300-0 – Lavori di costruzione di crematori</i>	<i>€ 3.591.553,00</i>
Costi diretti	totale	€ 4.340.575,00
Altri oneri indiretti	totale	€ 317.185,00
Oneri finanziari capitalizzati	totale	€ 1.893.892,00
COSTO INVESTIMENTO	TOTALE	€ 6.551.652,00 esclusa iva

L'importo stimato dell'investimento è stabilito in. **Euro 6.551.652,00 esclusa iva.**

Ai sensi dell'art. 167 del Codice il valore della concessione calcolato come somma dei ricavi ipotizzati dal Piano Economico Finanziario ammonta ad **Euro 52.723.649 esclusa iva**.

I corrispettivi della Concessione sono costituiti esclusivamente dai Corrispettivi per Servizi a Tariffa.

Ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice se il Promotore non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il diritto di prelazione con le modalità di cui al punto 11.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE E DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

La durata massima della Concessione, decorrente dalla stipula della Convenzione, è stabilita in:

- n. 21 (ventuno) mesi per la redazione della progettazione Definitiva, Esecutiva e per la realizzazione delle opere, tra i quali:
 - o 45 giorni progettazione definitiva;
 - o 30 giorni progettazione esecutiva;
 - o 480 giorni per l'esecuzione.
- n. 23 (ventitré) anni per la gestione ed esercizio dell'Opera.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice che dovranno indicare il professionista incaricato delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice, nonché il/i nominativo/i del/i della/e figura/e professionale/i abilitata/e al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008) in fase di progettazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 5 del Codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del Codice.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e meglio dettagliati nel modello DGUE predisposto per la presente procedura di gara scaricabile dal portale di gestione telematica della gara.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in altra forma aggregata di qualunque tipo.

5.1 ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 48 DEL CODICE

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del Codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre singolarmente le dichiarazioni di cui modello DGUE sopra citato, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il modulo "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE" predisposto per la presente procedura di gara e scaricabile dal portale, da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le quote di partecipazione al raggruppamento, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 48 e 83 comma 8 del Codice e dall'art. 92 del D.P.R. n.207/2010 (di seguito Regolamento).

Il Raggruppamento/consorzio produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande/consorziande.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutte le Imprese che faranno parte del raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

5.2 ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 48 del Codice è consentito per le ragioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), designare ai fini dell'esecuzione del servizio, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito in capo all'impresa consorziata.

Sia il Consorzio che la/e Consorziate/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al modello DGUE, compilato per le parti di pertinenza. Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello Statuto.

Trova applicazione quanto prescritto dall'art. 47, comma 1 del Codice e dall'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento).

In particolare si rammenta che i consorzi stabili, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del codice.

5.3 ISTRUZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 89 DEL CODICE

I concorrenti, singoli o associati, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice e art. 61 del Regolamento, necessari per la partecipazione alla gara.

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell'ambito del modello DGUE le dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1 e inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. L'impresa ausiliaria dovrà rendere a sua volta espresse dichiarazioni di cui al citato articolo 89 contenute nel "MODULO AUSILIARIA" allegato al presente disciplinare. In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta, e contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'appalto, nonché dell'onerosità o meno della prestazione. Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa ausiliaria e il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione dell'impresa avvalente. L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla gara. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

5.4 ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, il concorrente è invitato a includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.

Si rammenta che i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società cedente, affittante, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, rientrano tra i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice.

6. REQUISITI DI AMMISSIONE ED ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, gli Operatori economici concorrenti dovranno presentare l'apposita **ISTANZA di PARTECIPAZIONE** e riprodurre le dichiarazioni di cui al **MODULO – DGUE** scaricabili dal portale telematico di gestione della gara.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale

degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini dell'ammissione alla gara, secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del Codice, ogni operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di cui infra:

6.1 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RICHIESTI

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei professionisti, singoli o associati, che eseguiranno l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva i quali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in Ingegneria con Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere e Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri - Albo Sezione A) Settore a) "Civile e Ambientale" o Laurea in Architettura e Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto - Iscrizione a un Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - Albo Sez. A
- Per il geologo che redige la relazione geologica: Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

- I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Sarà possibile eseguire l'incarico di progettazione, altresì nel caso in cui si sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione in corso di validità, indicando comunque i soggetti che all'interno dello staff redigeranno la progettazione definitiva ed esecutiva in possesso dei suddetti titoli professionali.

Sulla base dei corrispettivi come sotto determinati, è richiesto il possesso, da parte dei professionisti incaricati dei servizi di ingegneria e architettura di cui trattasi dei seguenti requisiti:

- **avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.**

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie 1. 143/49	Importo opere (compreso sicurezza)
E.13(edilizia)	I/d	2.855.500,00
S.03 (strutture)	I/g	736.000,00

IA.01 (impianti)	III/a	89.000,00
IA.02 (impianti)	III/b	124.200,00
IA.04 (impianti)	III/c	411.875,00

Tale/i soggetto/i, nominativamente indicati già in sede di offerta, dovrà/anno comunque rendere individualmente le dichiarazioni di cui al modello DGUE, nelle parti pertinenti, unitamente al/o soggetto/i individuato/i per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.

6.2 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL LAVORI

L'importo complessivo dei lavori, ammonta a € 4.216.575,00 oltre I.V.A. (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) così distinto:

1. importo esecuzione lavori soggetto a ribasso € 4.141.575,00
2. oneri per l'attuazione del piano sicurezza non soggetti a ribasso € 75.000,00

Gli importi e le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

Categoria	Descrizione	Importo	Incidenza
OG1	Edifici civili e industriali	€ 3.246.094,38	76,98 %
OG11	Impianti tecnologici	€ 625.021,92	14,82 %
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato	€ 345.458,60	8,20 %
	TOTALE	€ 4.216.575,00 <i>(compreso sicurezza pari ad € 75.000)</i>	100,00%

Categoria prevalente:

OG1 (Edifici civili e industriali) Euro 3.246.094,38, pari al 76,98 %, **classe IVbis** (Quarta bis)

Categoria generale a qualificazione obbligatoria

Eseguibile dal concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo raggruppamento)

Subappaltabile per intero nel rispetto del limite complessivo di cui all'articolo 174 del Codice

Categorie scorporabili:

OG11 (Impianti Tecnologici) Euro 625.021,92, pari al 14,80 %, **classe III** (terza)

Categoria generale a qualificazione obbligatoria appartenente a quella a contenuto altamente specialistico (sios)

Eseguibile dal concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo raggruppamento)

Non è ammesso l'avvalimento

Subappaltabile per intero nel rispetto del limite complessivo di cui all'articolo 174 del Codice se coperta per importo con al categoria prevalente.

OS13 (Strutture prefabbricate in cemento armato) Euro 345.458,60, pari al 8,20 %, **classe II** (seconda)

Categoria specialistica appartenente a quella a contenuto altamente specialistico (sios)

Qualificazione obbligatoria.

Non è ammesso l'avvalimento

Eseguibile dal concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo raggruppamento).

Subappaltabile per intero nel rispetto del limite complessivo di cui all'articolo 174 del Codice

I concorrenti dovranno a tal fine produrre:

- **Attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità e adeguata per Categoria e Classifica ai valori del presente disciplinare, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del regolamento (D.P.R. n. 207/2010) e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

6.3 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

I concorrenti, compreso il promotore dovranno essere in possesso del requisito di iscrizione in camera di Commercio per attività di gestione impianti e/o servizi funerari e/o cimiteriali.;

Ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice, e dell'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010, il concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara non inferiore al 10% dell'importo dell'investimento previsto per l'intervento (**Euro 6.551.652,00 iva esclusa**) e quindi almeno pari a Euro **655.165**

b) capitale sociale non inferiore a 1/20 dell'investimento previsto per l'intervento e quindi pari a Euro **327.583**;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento e quindi pari a Euro **327.583**; Per servizi affini a quello dell'intervento si intendono: servizi cimiteriali, gestione crematori;

In alternativa al requisito previsto dal punto c) il concessionario può incrementare i requisiti previsti dai precedenti due, nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito del punto a), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Nel caso in cui nella compagine dell'Offerente ci sia anche il costruttore, lo stesso dovrà essere debitamente qualificato secondo le tabelle specifiche di cui al punto 6.2.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al presente punto 6.3.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti lettere a) e b).

6.4. AFFIDAMENTO A TERZI

E' ammesso il subappalto ai sensi di quanto previsto dall'174 del Codice.

In tal caso i concorrenti dovranno indicare in sede di presentazione di offerta le parti del contratto di concessione che intendono affidare a terzi.

6.5. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà altresì allegare la seguente documentazione:

- a. Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n., N. 1121 29 dicembre 2020 da effettuare, **a pena d'esclusione**, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, nella misura di **euro 500,00**

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: <http://www.avcp.it/riscossioni.html> .

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

- b. **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del codice, presso la

Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la Stazione Appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.

NOTA BENE Il "PASSOE" dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili), nonché per eventuali soggetti ausiliari.

- c. **documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice, nella misura del 2% del valore dell'investimento (Euro 6.551.652,00 iva esclusa) e pertanto avente un importo garantito minimo pari ad Euro 131.033.**

Detta garanzia potrà non essere prestata dal promotore se quella già presentata in sede di proposta ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice, risulta in corso di validità e di importo almeno pari a Euro 131.033.

La garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione della offerta e dovrà contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Detta garanzia provvisoria potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:

- bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT-Agenzia Via Garibaldi 1- TESORERIA COMUNE DI GENOVA-DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT08T02008 01459000100880807;

- fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la relativa attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa. Detta cauzione dovrà essere intestata a: COMUNE DI GENOVA- DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE Via Garibaldi 9 16124 GENOVA.

Le Imprese partecipanti alla gara potranno presentare una cauzione di importo ridotto nei casi e con le modalità di cui al comma 7 del predetto art. 93. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Le Imprese dovranno produrre contestualmente originale o copia di idonea documentazione, nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, a giustificazione della/e riduzione/i suddetta/e. Ai fini della dimostrazione del possesso della certificazione del sistema di qualità fa altresì fede quanto documentato nell'attestazione di qualificazione SOA purché presentata in originale o in copia nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000.

Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi del comma 8 del predetto art. 93, l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103 del Codice, in caso di aggiudicazione della gara. Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, tale previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tale garanzia, ai sensi del comma 9 del predetto art. 93, sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

- l'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso;
- l'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati, ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

- d. I concorrenti, promotore compreso, sono inoltre tenuti a presentare con le medesime modalità di cui sopra **un'ulteriore cauzione pari al 2,5% del valore dell'investimento previsto nella Proposta (Euro 6.551.652,00 iva esclusa), e quindi pari ad Euro 163.791** ai sensi dell'art. 183 comma 9 del Codice a titolo di garanzia per il rimborso delle spese sostenute dal Promotore per la predisposizione della Proposta posta a base di gara ovvero, nel caso in cui il Promotore decida di esercitare il diritto di prelazione, per il rimborso delle spese per la predisposizione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si rinvia alle modalità di rilascio della garanzia di cui al precedente punto c.

L'importo di detta cauzione non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate secondo le modalità e nei termini di cui agli articoli 93 e 103 del Codice.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, le garanzie fideiussorie devono essere intestate a tutti i componenti dell'RTI medesimo e sottoscritte dal componente che assumerà il ruolo di mandatario. In caso di RTI costituito, la garanzia potrà essere intestata e sottoscritta dalla sola capogruppo mandataria.

7. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio in quanto indispensabile, in ragione della tipologia, contenuto e della complessità della concessione da affidare.

Data la necessità che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere richiesto fino al decimo giorno lavorativo antecedente alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione appaltante, attraverso l'apposita area "Comunicazioni" della piattaforma Appalti e Contratti", una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e per conto di quale operatore economico.

Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno 2 giorni di anticipo.

Gli incaricati dovranno presentarsi al sopralluogo muniti di un valido documento di riconoscimento. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto munito di apposita delega del legale rappresentante con allegata copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Nei casi di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato di una delle imprese partecipanti al raggruppamento, GEIE, consorzio o aggregazione di cui sopra.

8. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI

Non sono ammesse varianti al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

Non è pertanto consentito modificare, dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, le caratteristiche progettuali già stabilite nel progetto posto a base di gara.

Inoltre l'Amministrazione con il presente Disciplinare di Gara, intende limitare l'esercizio dell'impianto crematorio al volume di attività previsto nel Piano Economico Finanziario posto a base di gara (che prevede 4.500 cremazioni annue sulle tre linee previste, per un utilizzo massino di n.8 ore al giorno).

9. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento sarà aggiudicato, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutato da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 77 del Codice, secondo i seguenti criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi.

CRITERI	PESO
Criterio A - Offerta Economica	30
Criterio B – Offerta Tecnica Elementi Tecnico/qualitativi	70
TOTALE	100

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare.

In caso di parità di punteggio totale, si procederà al sorteggio.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo richiesta di differimento del periodo di vincolatività dell'offerta per ulteriori 180 giorni da parte della Stazione Appaltante, nel qual caso l'offerta si intenderà automaticamente valida per ulteriori 180 giorni.

La migliore offerta sarà determinata in base al metodo aggregativo - compensatore.

CRITERIO A – OFFERTA ECONOMICA: totale 30 punti

Il concorrente potrà offrire quanto di seguito richiesto con attribuzione del relativo punteggio assegnato:

- Criterio A.1) – Aumento Percentuale Canone minimo al Comune
- Criterio A.2) – Ribasso percentuale sulle tariffe all'utenza
- Criterio A.3) – Riduzione degli anni di Concessione relativi alla Gestione
- Criterio A.4) – Servizio cremazione senza costi per il Comune

A.1) - Aumento Percentuale Canone minimo al Comune (punti 18);

Il concorrente dovrà indicare i punti percentuali (scritti in numero e in lettere) in rialzo rispetto alla percentuale minima da riconoscere al Comune quale canone posto a base di gara, che è pari al 10% dei ricavi annui da cremazione di salme.

In caso di conflitto farà fede il dato più favorevole all'Amministrazione concedente.

Il punteggio sarà attribuito anche in caso di unico concorrente e in base alla seguente formula:

$$P = \frac{\text{\% complessiva offerta del concorrente iesimo}}{\text{\% complessiva offerta più elevata}} * \text{punti max (18)}$$

Nel caso in cui il concorrente non offrisse il suddetto aumento percentuale non si applicherà la suddetta formula per attribuirgli il punteggio ovvero verrà attribuito punteggio pari a zero.

A.2) - Ribasso percentuale sulle tariffe di cremazione di cadavere (punti 7);

Il concorrente dovrà indicare il Ribasso percentuale (scritto in numero e in lettere) operante sull'importo del corrispettivo per il servizio a tariffa relativo alla "cremazione di cadavere" come definito dalla DGC 2019-7.

L'importo posto a base di gara è pari a Euro 432,20 esclusa iva.

In caso di conflitto farà fede il dato più favorevole all'Amministrazione concedente

Il punteggio sarà attribuito anche in caso di unico concorrente e in base alla seguente formula:

$$P = \frac{\text{ribasso \% del concorrente iesimo}}{\text{ribasso \% più elevato}} * \text{punti max (7)}$$

A.3) - Riduzione degli anni di Concessione relativi alla Gestione (punti 3);

Il concorrente dovrà indicare il numero di anni di Concessione relativi alla Gestione, offerti in riduzione rispetto al valore massimo di **23 anni posto a base di gara.**

Ai concorrenti il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:

$$P = \frac{\text{n. anni di riduzione offerti del concorrente iesimo}}{\text{n. anni di riduzione offerto più elevato}} * \text{punti max (3)}$$

Non sono ammesse offerte che prevedano frazioni di anno.

A.4) - Servizio cremazione (di cadavere e di resti derivanti da riesumazioni) senza costi per il Comune (punti 2);

Il concorrente dovrà indicare il numero di cremazioni massimo annuale (di cadavere e di resti derivanti da riesumazioni) senza costi per il Comune

Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:

$$P = \frac{\text{n. cremazioni offerte del concorrente iesimo}}{\text{n. di cremazioni più elevato}} * \text{punti max (2)}$$

Il concorrente potrà anche non offrire il suddetto servizio e nel qual caso verrà attribuito punteggio pari a zero.

A corredo dell'Offerta Economica i concorrenti, compreso il Promotore, dovranno altresì allegare, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice, pena l'esclusione, un Piano Economico Finanziario Asseverato, comprensivo di relativa Relazione Accompagnatoria.

CRITERIO B – OFFERTA TECNICA: elementi qualitativi e quantitativi totale 70 punti

Il concorrente potrà offrire quanto di seguito richiesto con attribuzione del relativo punteggio assegnato:

- Criterio B.1) – Durata dei lavori
- Criterio B.2) – Qualità costruttiva tecnologica dell'impianto di cremazione e sistemi di monitoraggio
- Criterio B.3) – Gestione del cantiere e mitigazione dell'impatto delle attività sul circostante contesto urbano durante il cantiere
- Criterio B.4) – Forni Crematori

B.1.) Durata dei lavori – (criterio qualitativo- punti 5)

Il concorrente dovrà redigere specifica Relazione Tecnica (n. massimo 2 fogli formato A4 e 1 tavola allegata max formato A0), corredata da cronoprogramma impegnativo nella quale vengano esaustivamente motivate le modalità che consentono di ridurre il termine di esecuzione lavori rispetto al valore di 480 (quattrocentoottanta) giorni naturali, successivi e continui posto a base di gara, e conseguentemente indicare il numero complessivo di giorni per dare ultimate tutte le opere, intesi come naturali, successivi e continui.

Le suddette modalità di riduzione e la relativa sostenibilità, saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Non saranno ritenute ammissibili offerte in aumento rispetto alle tempistiche previste dalla Proposta. In caso di invarianza del termine verrà attribuito punteggio pari a zero.

B.2.) Qualità costruttiva tecnologica dell'impianto di cremazione e sistemi di monitoraggio (criterio qualitativo- punti 45):

Per il presente elemento di valutazione il concorrente dovrà illustrare come intenda risolvere le problematiche inerenti la riduzione dei rischi ambientali durante l'esercizio dell'impianto, con una Relazione (n. massimo 10 fogli formato A4 e 4 tavole allegate formato max A0) che evidenzi e descriva le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale durante il funzionamento dell'impianto.

I punti saranno assegnati in funzione dei seguenti sub-criteri di valutazione:

B.2.1.) Qualità delle soluzioni tecnologiche prescelte per la realizzazione dell'impianto di cremazione (punti 20):

- Adozione di tecnologie innovative nell'impianto di cremazione; **(punti 10)**
- Adozione di soluzioni tecnologiche atte al risparmio energetico; **(punti 5)**
- soluzioni previste in caso di malfunzionamento e/o di mancanza di energia elettrica e/o gas; **(punti 5);**

B.2.2.) regimi di assistenza prevista per l'impianto di cremazione, anche con riferimento a tempistiche di intervento minime garantite (punti 10);

- Utilizzo di sistemi di assistenza tecnica all risk h24 per tutta la durata della concessione con minimo tempo di intervento; **(punti 5)**
- Adeguamento periodico e tecnologico della componentistica atta alla mitigazione dell'impatto ambientale (Sostituzione filtri, adozione di filtri innovativi ad altre prestazioni, sistemi di abbattimento aggiuntivi, etc...) **(punti 5)**

B.2.3.) Sistemi di tutela ambientale (punti 15):

- Utilizzo di sistemi innovativi ed integrativi di raffreddamento e filtrazione dei fumi atti a minimizzare i valori previsti e dichiarati delle emissioni di atmosfera; **(punti 5)**
- Ottimizzazione dell'automazione e affidabilità del sistema di sicurezza, di controllo e misura dei parametri ambientali; **(punti 3)**
- Utilizzo di sistema di registrazione automatico del tempo di apertura del camino di emergenza; **(punti 2)**
- Estensione dei monitoraggi dei parametri ambientali in un'area più ampia rispetto a quella di progetto; **(punti 5)**

Per ciascuna miglioria proposta si terrà conto della pertinenza, efficacia e completezza della documentazione presentata.

B.3.) Gestione del cantiere e mitigazione dell'impatto delle attività sul circostante contesto urbano durante il cantiere (criterio qualitativo- punti 10):

Per il presente elemento di valutazione il concorrente dovrà illustrare come intenda risolvere le problematiche inerenti la cantierizzazione e la riduzione dei rischi ambientali del cantiere con una Relazione (n. massimo 6 fogli formato A4 e n. 3 tavole allegate in formato max A0) che evidenzii e descriva le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale durante le attività di cantiere.

I punti saranno assegnati in funzione dei seguenti sub-criteri di valutazione e relativi pesi e punteggi:

B.3.1.) Monitoraggio ambientale e gestione delle interferenze durante le fasi di lavorazione -(punti 10)

- Adozione di misure di contenimento e monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico, da polveri, ed ambientale generati durante le attività lavorative; - **(punti 2)**
- Adozione di misure atte a mitigare le interferenze tra le attività di cantiere e la viabilità ordinaria (studio di accessi alternativi alle aree interessate dalle lavorazioni, etc...);- **(punti 5)**
- Adozione di misure atte a mitigare gli impatti delle lavorazioni sull'accesso alle aree cimiteriali adiacenti da parte dell'utenza; - **(punti 3)**

Per ciascuna miglioria proposta si terrà conto della pertinenza, efficacia e completezza della documentazione presentata.

Criterio B.4.) Forni crematori (criterio quantitativo- punti 10):

Per il presente elemento di valutazione il concorrente dovrà proporre, mediante dichiarazione sottoscritta, l'inserimento del terzo forno crematorio già in fase di costruzione e non in modo differito al terzo anno così come previsto nel Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico a base di gara.

Si precisa che tutta la documentazione tecnica di cui ai punti B1, B2, B3, B4 deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione di carattere economico che consenta di ricostruire l'Offerta Economica.

A corredo dell'Offerta Tecnica i concorrenti, compreso il Promotore, dovranno allegare, pena l'esclusione, oltre alle Relazioni e alle Schede relative agli elementi di valutazione, il documento contenente la Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione, e una Bozza di Convenzione comprensiva di Matrice dei Rischi, depurata di tutti gli elementi che consentano di ricostruire gli item di valutazione dell'Offerta Economica e che contenga tutti gli argomenti trattati nello Schema posto a base di Gara, con evidenziate le modifiche proposte allo Schema stesso.

Tutti i documenti a corredo dell'Offerta Tecnica devono essere debitamente sottoscritti.

Per quanto riguarda l'elemento **B.4)** di valutazione tecnica avente natura quantitativa, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per gli elementi di valutazione di cui ai precedenti punti **B.1), B.2), B.3)**, di natura qualitativa, il coefficiente da moltiplicare per il peso del criterio, sarà determinato attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate e successivamente moltiplicandole per il peso di ciascun criterio.

L'attribuzione dei coefficienti discrezionali relativa alla voce di cui sopra verrà fatta secondo le seguenti indicazioni:

- Ottimo 1,0
- Adeguato /più che adeguato da 0,8 a 0,99
- Sufficiente / discreto /più che discreto a 0,6 a 0,79
- Scarso / Gravemente insufficiente / Non sufficiente da 0,2 a 0,59
- Non migliorativo / Inadeguato da 0 a 0,19

I coefficienti determinati secondo quanto sopra specificato, e i relativi punteggi attribuiti saranno arrotondati alla terza cifra decimale dopo la virgola per approssimazione.

Le imprese partecipanti ai sensi dell'art. 53 del Codice potranno comunicare, mediante motivata e comprovata dichiarazione ed in modo analitico, se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell'impresa, in quanto coperte da segreti tecnici o commerciali, per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti, fatti salvi i diritti di cui al comma 6 del medesimo articolo.

10. PROCEDURA DI GARA.

Il Responsabile del procedimento, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi telematici presentati, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione.

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra.

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di irregolarità essenziali non sanabili consistenti in carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Non sono inoltre sanabili, e comportano l'esclusione, le irregolarità afferenti all'offerta.

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da apposita Commissione di gara nominata con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 77 del Codice nonché in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta Comunale del Comune di Genova con proprio atto n. 20 del 23/02/2017.

In seduta pubblica La Commissione giudicatrice aprirà le buste telematiche contenenti le offerte tecniche, al fine di verificarne la completezza del contenuto.

Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice, mediante accesso dedicato al portale telematico di gestione della gara al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice tornerà a riunirsi in seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte, all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi, all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, e all'individuazione del migliore offerente.

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, verranno sottoposte a verifica di anomalia.

La verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 comma 5 del Codice. Qualora le giustificazioni presentate non fossero esaustive, prima di procedere all'esclusione dell'offerente, si provvederà a convocarlo per iscritto con un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi per un contraddittorio, indicando puntualmente di fornire le giustificazioni e precisazioni ritenute necessarie. In tale sede il concorrente dovrà produrre adeguata relazione con gli allegati necessari che, per ciascuno dei punti contestati, fornisca le giustificazioni ed i chiarimenti richiesti, e comunque ogni elemento utile per la dimostrazione della congruità dell'offerta, a tal fine il concorrente potrà avvalersi durante il contraddittorio della presenza di uno o più consulenti di parte esperti in materia.

Gli esiti della verifica di congruità saranno comunicati in seduta pubblica.

Tutte le sedute pubbliche verranno rese note ai concorrenti mediante comunicazione inviata per posta elettronica certificata sul portale telematico.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di eprocurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio indicato nel bando di gara.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

- a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- b) busta telematica B – Contiene OFFERTA TECNICA
- c) busta telematica C - Contenente OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun Operatore Economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per il singolo file e di 50 MB per ciascuna Busta telematica.

BUSTA telematica A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .

In una prima busta telematica dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali:

- istanza di partecipazione;
- il modello DGUE;
- la garanzia provvisoria del 2%, e garanzia 2,5%;
- se necessarie adeguate certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice o dichiarazione sostitutiva;
- l'attestazione comprovante il pagamento del contributo all'Autorità;
- dichiarazione di subappalto;
- gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I. o di Consorzio;
- eventuale copia della procura (generale o speciale);
- eventuale originale o copia autentica del contratto di avvalimento e/o altra documentazione richiesta dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
- "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;

Saranno inoltre inseriti in tale prima busta:

- eventuale attestazione SOA;
- copia del verbale di avvenuto sopralluogo

Tutti documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto.

BUSTA B: OFFERTA TECNICA

In tale seconda busta telematica dovranno essere contenuti, i seguenti documenti debitamente sottoscritti:

- Per gli elementi di valutazione B1, B2 e B.3, redazione apposite Relazioni secondo quanto riportato ai rispettivi paragrafi**
- Per l'elemento di valutazione B.4 Dichiarazione secondo quanto riportato al rispettivo paragrafo**
- documento contenente le Caratteristiche del Servizio e della Gestione, debitamente sottoscritto**, contenente almeno le informazioni minime previste nel documento Specificazione delle caratteristiche del Servizio incluso nella Proposta e posto a base di gara e che recepisca il limite che l'Amministrazione pone all'esercizio dell'impianto crematorio al solo volume di attività previsto nel Piano Economico Finanziario posto a base di gara (che prevede 4.500 cremazioni annue sulle tre linee previste, per un utilizzo massino di n.8 ore al giorno).
- Bozza di Convenzione comprensiva di Matrice dei rischi** depurata di tutti gli elementi che consentano di ricostruire gli item di valutazione dell'Offerta Economica e che contenga tutti gli argomenti trattati nello Schema posto a base di Gara, e che riporti in evidenza le modifiche proposte allo Schema stesso.

Si precisa che la Convenzione potrà essere oggetto di apposita negoziazione prima della stipula del contratto. Tra l'aggiudicazione e la sottoscrizione della Convenzione, il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere un confronto con l'Aggiudicatario, al fine di definire aspetti di dettaglio anche inerenti eventuali accorgimenti tecnici relativi all'esecuzione del Contratto.

Le Relazioni relative ai punti B1, B2, B3, e tutti gli eventuali allegati, la Dichiarazione relativa al punto B.4, il documento contenente le Caratteristiche del Servizio e della Gestione, e la Bozza di Convenzione dovranno essere sottoscritti, pena l'esclusione, dal Legale Rappresentante dell'Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo consorzio, da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Si rammenta che, a pena di esclusione, nell'Offerta Tecnica non devono essere inclusi elementi economici riconducibili all'Offerta Economica.

BUSTA telematica C: OFFERTA ECONOMICA

In tale seconda busta telematica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, **l'Offerta Economica**, debitamente bollata, sulla base del modulo specificamente caricato sul portale.

L'offerta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal Legale Rappresentante dell'Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo consorzio, da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

A corredo dell'Offerta Economica i concorrenti, compreso il Promotore, dovranno altresì allegare, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice, pena l'esclusione, un Piano Economico Finanziario Asseverato, comprensivo di Relazione Accompagnatoria.

Il Piano Economico Finanziario (PEF) comprensivo di Relazione Accompagnatoria, asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituiti dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, dovrà contenere dati coerenti con tutti i valori inseriti nell'Offerta Economica, e in particolare:

- (i) descrivere le modalità di realizzazione e gestione del progetto in modo congruo rispetto all'Offerta Tecnica predisposta, specificando i tempi di esecuzione dei lavori e la durata della Concessione relativa alla Gestione offerti
- (ii) descrivere le modalità di realizzazione e gestione dell'impianto in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'intervento ed un'adeguata remunerazione del capitale di rischio investito (con il quadro economico dell'investimento e il dettaglio dei costi di realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- (iii) fornire dettaglio circa le principali dinamiche economico finanziarie dell'iniziativa (costi di investimento e loro distribuzione temporale, ricavi, costi operativi, modalità di finanziamento previste e relativo importo, imposizione fiscale prevista, tempi medi di pagamento e incassi, tasso di inflazione applicato, ecc.);
- (iv) specificare un insieme di indicatori adeguati a dimostrare la capacità di rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio. In particolare dovranno essere specificati almeno i seguenti indicatori: il Tasso Interno di Rendimento (TIR) del progetto, il Tasso Interno di Rendimento (TIR) del capitale di rischio, il Debt Service Cover Ratio (DSCR) annuale e medio previsto, il Loan Life Coverage Ratio (LLCR) annuale, il Valore Attuale Netto (VAN) del progetto e dell'Equity, il WACC, il tempo di ritorno atteso delle risorse investite;
- (v) recare l'indicazione specifica delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta e, per il soggetto Promotore, delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta. L'importo di tali spese non potrà in ogni caso superare Euro **163.791** (iva esclusa), importo pari al 2,5% dell'investimento (**Euro 6.551.652,00 iva esclusa**).

L'offerente dovrà produrre con il PEF un'accurata Relazione esplicativa delle singole voci presenti nello stesso dello stesso, in cui dovrà riportare:

- il Canone riconosciuto al Comune quale % dei ricavi annui da cremazione di cadavere
- l'importo offerto dei corrispettivi per i servizi a tariffa
- il numero di cremazioni massimo annuale senza costi per il Comune
- la durata della Concessione
- le tempistiche di cantiere

Il PEF, a pena esclusione, deve risultare in equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell'art.3.1 delle Linee Guida ANAC n.9/2018 e soddisfare specificatamente quanto previsto nell'art.168 del Codice (VAN di progetto e dell'azionista tendente a zero, e Payback Period = durata della concessione).

12. AGGIUDICAZIONE ED EVENTUALE ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

Ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice se il Promotore non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario – tramite formale dichiarazione di impegno ai nuovi termini del progetto e alla convenzione nonché alle condizioni del piano Economico Finanziario presentato dall'aggiudicatario. Qualora il Promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati dal comma 9 dell'art. 183 del Codice.

L'aggiudicatario, ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni altro documento propedeutico) entro e non oltre il termine che sarà comunicato dal Concedente.

13. ADEMPIMENTI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere con il Comune di Genova il Contratto di Concessione.

La stipula della Convenzione è in ogni caso subordinata al positivo esito dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale, nonché sui requisiti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., pena la decadenza dall'affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 32 del Codice, la convenzione non può essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'articolo 76 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Concessione o e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, come presupposto per la firma della convenzione, le polizze assicurative previste dalla Bozza di Convenzione e dal Codice e le seguenti cauzioni definitive:

- a) una fideiussione ovvero una polizza fideiussoria assicurativa, relativa alla cauzione definitiva, pari al 10% del Valore dell'Investimento valida fino al decorso di dodici mesi dall'ultimazione dei lavori come risultante dal relativo certificato di collaudo e rilasciata in conformità e nell'osservanza delle modalità previste dall'articolo 103 del Codice, nonché
- b) una fideiussione ovvero una polizza fideiussoria assicurativa, quale cauzione a garanzia delle penali relative al mancato od inesatto adempimento a tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, con validità

dalla data di inizio dell'esercizio del servizio e per tutta la durata residua della Concessione e rilasciata in conformità e nell'osservanza delle modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario avrà la facoltà di costituire apposita Società di Progetto ai sensi dell'art.184 del codice, con capitale minimo interamente versato non inferiore ad un ventesimo dell'investimento **(Euro 6.551.652,00 iva esclusa)** e quindi almeno pari a **Euro 327.583**.

L'aggiudicatario è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte del Concedente. A tali fini l'Aggiudicatario dovrà stipulare idonea Polizza Assicurativa, come stabilito dalla Bozza di Convenzione, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'espletamento del servizio. Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge. L'aggiudicatario, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, dovrà produrre copia dell'Atto costitutivo del medesimo contenente una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandatarie/capogruppo e mandanti/consorziate e contenente altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandatarie/capogruppo e mandanti/consorziate.

Si precisa che la Convenzione potrà essere oggetto di apposita negoziazione prima della stipula del contratto. Tra l'aggiudicazione e la sottoscrizione della convenzione, il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere un confronto con l'Aggiudicatario, al fine di definire aspetti di dettaglio anche inerenti eventuali accorgimenti tecnici relativi all'esecuzione del Contratto.

14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La concessione oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica è soggetto alla normativa di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione della Convenzione, assumerà pertanto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché di cui alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo all'oggetto della presente procedura di gara dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'affidatario, il Codice Identificativo di gara.

L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare formalmente al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione della Convenzione, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i contratti dei relativi subappaltatori e subcontraenti al Comune, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e alla legge n. 217/2010.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., fatta salva in ogni caso la risoluzione di diritto della convenzione, qualora la Stazione Appaltante verifichi l'inadempimento di quanto previsto dal citato art. 3 ai commi 8, 9 e 9 bis.

L'aggiudicatario si impegna sin d'ora a dare immediata comunicazione al Comune di Genova e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le notizie e i dati relativi al Comune di Genova, comunque venuti a conoscenza dell'affidatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione della Concessione non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previste dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare di Gara e dai documenti regolanti la procedura in oggetto.

15. ESCLUSIONE DI RIMBORSI E SPESE

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione verrà dettagliato nel bando di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese di partecipazione alla presente procedura nonché quelle contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 183 del Codice in relazione alle spese per la predisposizione della Proposta e delle offerte.

In nessun caso – né nell'ipotesi in cui la procedura dovesse essere dichiarata deserta, né qualora la Stazione Appaltante dovesse decidere per qualsiasi motivo di sospendere e/o reindire e/o non aggiudicare la gara, né ove l'aggiudicazione provvisoria non dovesse essere approvata, né in alcun altro caso – i concorrenti potranno pretendere alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o a qualunque altro titolo.

Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Il presente affidamento soggiace alla Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 (convenzione S.U.A.) dei cui contenuti e regole i concorrenti, con la partecipazione alla presente procedura di gara, si rendono edotti ed espressamente si obbligano, per quanto di pertinenza, con particolare riferimento all'innalzamento dei livelli di legalità, e che dovrà essere sottoscritta per accettazione, unitamente al documento denominato “CLAUSOLE DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI GENOVA”, entrambi appositamente caricati sul portale.

17. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto Regolamento UE n. 2016/679, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Inoltre, come previsto dal Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC n. 78 del 21 settembre 2021" la partecipazione alla procedura di Gara di cui al presente Disciplinare comporta l'impegno alla sottoscrizione da parte sia dell'appaltatore che del Dirigente che affida il contratto oltre che dell' "ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679" che andrà firmato dopo la stipula del contratto, anche delle relative istruzioni qui accluse in bozza, debitamente compilate.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Genova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

**CONTRATTO DI CONCESSIONE
PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE ED ESERCIZIO
DI UN TEMPIO CREMATORIO
PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO,
IN REGIME PROJECT FINANCING
AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 E SS. DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50**

* * *

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
COMUNE DI GENOVA**

(Il "Concedente") E

[•]

(Il "Concessionario")

* * *

Sommario

SEZIONE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI.....	8
Articolo 1 - Premesse, allegati e documenti contrattuali	8
Articolo 2 - Definizioni	8
Articolo 3 - Condizioni Generali	8
Articolo 4 - Oggetto del Contratto	9
Articolo 5 – Importo dell’investimento e dei lavori	10
Articolo 6 - Durata ed efficacia della Concessione	11
Articolo 7 – Documenti Contrattualmente vincolanti	12
SEZIONE SECONDA – SOCIETA' DI PROGETTO	13
Articolo 8 - Società di progetto	13
Articolo 9 - Mutamento della compagine sociale della società di progetto	14
Articolo 10 – Responsabilità solidale dei soci	15
SEZIONE TERZA - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE.....	16
Articolo 11 – Autorizzazioni	16
Articolo 12 - Obblighi e attività del Concedente	16
Articolo 13 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario	18
Articolo 14 - Responsabilità del Concessionario	21
Articolo 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	22
Articolo 16 - Forza maggiore	23
SEZIONE QUARTA –PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE	25
Articolo 17 - Contenuti del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica	25
Articolo 18 - La progettazione	26
Articolo 19 - Termini per la presentazione delle progettazioni	27
Articolo 20 - Esecuzione dei lavori	28
Articolo 21 – Caratteristiche ambientali del sito	29
Articolo 22 - Responsabile unico del procedimento, direttore lavori e direttore dell’esecuzione	29
Articolo 23 - Obblighi delle Parti relativi alla fase costruttiva	30
Articolo 24 – La fase costruttiva	31
Articolo 25 - Piano di Manutenzione dell’Opera	33
Articolo 26 - Collaudo	33
Articolo 27 - Modifiche al Contratto	34
Articolo 28 - Sospensioni e proroghe delle attività di costruzione	34
Articolo 29 - Contributo	35
Articolo 30 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione	35
SEZIONE QUINTA – GESTIONE	37
Articolo 31 – Fase di Gestione dell’opera ed erogazione dei Servizi	37

Schema di Convenzione

Articolo 32 - Remunerazione del Concessionario durante la fase di gestione –	37
Corrispettivi dei Servizi a Tariffa e corrispettivo a favore del Concedente – Termini di pagamento	37
Articolo 33 - Servizi di disponibilità e accessori	38
Articolo 34 - Riconsegna dell’Opera e delle aree in concessione	39
Articolo 35 - Sospensione e proroga dei Servizi	39
Articolo 36 - Penali inerenti alla fase di gestione	40
SEZIONE SESTA - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO	41
Articolo 37 - Equilibrio Economico Finanziario	41
Articolo 38 - Riequilibrio Economico Finanziario	42
SEZIONE SETTIMA – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER GLI ENTI FINANZIATORI	46
Articolo 39 – Cauzioni	46
Articolo 40 – Polizze assicurative	46
Articolo 41 - Garanzie del Concessionario per gli Enti Finanziatori	49
SEZIONE OTTAVA - VICENDE DELLA CONCESSIONE	50
Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa	50
Articolo 43 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario	50
Articolo 44 – Risoluzione del Contratto per reati accertati	53
e decadenza della attestazione di qualificazione	53
Articolo 45 - Sostituzione del Concessionario	54
Articolo 46 - Risoluzione per inadempimento del Concedente	54
Articolo 47 - Revoca della Concessione	56
Articolo 48 - Recesso	56
Articolo 49 – Effetti della cessazione del Contratto	57
Articolo 50 - Divieto di subconcessione	58
Articolo 51 - Finanziamento dell’Opera	58
Articolo 52 – Disposizioni comuni applicabili ai casi di cessazione anticipata del Contratto	59
Articolo 53. Rifinanziamento	59
Articolo 54 - Monitoraggio	60
Articolo 55 - Domicilio del Concessionario e Comunicazioni	60
Articolo 56 - Poteri di rappresentanza	60
Articolo 57 - Controversie	61
Articolo 58 – Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento	61
generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)	61
Articolo 59 - Spese per la stipula del Contratto	62
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI	64

Schema di Convenzione

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI	65
ALLEGATO 3 MATRICE RISCHI	71

Nota: [•] dati da inserire dopo l'aggiudicazione

CONTRATTO DI CONCESSIONE
PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE ED ESERCIZIO
DI UN TEMPIO CREMATORIO
PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO,
IN REGIME PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 E SS. DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.04.2016 N. 50

REPERTORIO N. [•]

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [•] il giorno [•] del mese di [•] ([•]/[•]/[•]) in Genova, in Via [•] n. [•] presso la Sala Municipale del Comune di Genova.

Avanti a me [•] Segretario Generale del Comune di Genova, rogante il presente atto ai sensi dell'art. 97, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 84 dello Statuto comunale, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta dai comparenti con il mio consenso, sono presenti:

- da una parte il **COMUNE DI GENOVA** (di seguito anche solo il "Concedente"), con sede in [•] Via [•], codice fiscale e partita IVA [•] - REA: [•], qui rappresentato dal Sig. [•] nato a [•] il [•] e domiciliato per la carica come in appresso, che interviene al presente atto quale [•] del Comune di Genova, in via Garibaldi n. 9 (codice fiscale n. 00856930102) ai sensi dell'art. 107, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in esecuzione della deliberazione di [•]n. [•] del [•]/[•]/[•], esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme per estratto si unisce al presente atto sub Allegato I; (d'ora in avanti per brevità anche il "Concedente" o il "Concedente");

- dall'altra parte [•] (di seguito anche solo il "Concessionario") con sede legale in [•] codice fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di [•] in data [•] qui rappresentata dal Sig. [•], nato a [•] il [•] e residente in [•] in via [•], nella sua qualità di [•], munito di idonei poteri in forza di [•], che per estratto certificato conforme in data [•] dal notaio [•] di [•] rep. [•] si unisce al presente atto sub Allegato I bis (d'ora in avanti, per brevità, anche il "Concessionario" o la "Concessionario").

Il Concedente e il Concessionario nel seguito del presente Contratto di Concessione (il "**Contratto**") verranno congiuntamente definiti come le "**Parti**".

PREMESSO

- a) che in data **15/02/2021 con Prot.n.58158** le Società **CREZZA SRL** con sede in Via Barona 4 - 23020- Gordona (SO), C.F. E P.IVA 00631810140 iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Sondrio quale mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese- di seguito RTI O ATI- tra **TEMPIO CREMATORIO LOMBARDO S.r.l.** con sede in via Don Bosco, 63 Sondrio (So) P.I. 00934840141 iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Sondrio- quale mandante- e **SCENA SERVIZI S.r.l.** via Don Bosco, 63 -Sondrio (So) 23100 P. I. 01028100145 iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Sondrio- quale mandante-, hanno presentato al Comune di Genova una proposta (la "**Proposta**"), ai sensi dell'articolo 183, commi 15-17, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche solo il "Codice dei Contratti Pubblici" e/o il "**Codice**"), avente ad oggetto la "Concessione per la progettazione, costruzione, gestione ed esercizio, mediante project financing, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici, di un Tempio Crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno (l'**"Opera"**);
- b) che con Delibera del 28 marzo 2018, n. 318, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (l'**"A.N.A.C."**), in attuazione dell'articolo 181, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici) ha adottato le Linee Guida n. 9, recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato" (approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n. 318/2018) (le "**Linee Guida n. 9**");
- c) che il Comune di Genova, con Delibera della Giunta Comunale n. 64/2021 del 25/03/2021, ha valutato la fattibilità della Proposta positivamente e ha dichiarato la stessa di pubblico interesse
- d) che con Delibera della Giunta Comunale n. 9/2022 del 27/01/2022, ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (il "**Progetto di Fattibilità Tecnica Economica**");
- e) che [•] ha inserito il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica nei propri strumenti di programmazione, di cui all'articolo 21 del Codice dei Contratti Pubblici, adottato con determinazione n. [•], del [•];
- f) che [•] con determinazione [•], n. [•], del [•], ha approvato la documentazione di gara per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici, della concessione per la progettazione, la costruzione e gestione di un Tempio Crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno (la "**Concessione**"), mediante procedura di gara [•], da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, commi 4 e 5, 15, 95 e 173 del Codice dei Contratti Pubblici (la "**Gara**");
- g) che in data [•] è stato pubblicato il bando di Gara sulla G.U.C.E. n. [•] e sulla G.U.R.I., foglio inserzioni n. [•], del [•], o sul [•], n. [•] del [•] e, per estratto, sui seguenti quotidiani [•] (il "**Bando di Gara**");
- h) che, conseguentemente, la Gara si è svolta secondo i termini e le condizioni previsti dal Bando di Gara;
- i) che le operazioni di esperimento della Gara sono state ultimate dalla Commissione giudicatrice in data [•];
- j) che, all'esito della Gara, il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione in favore di [•] (l'**"Aggiudicatario"**);

- k) **(eventuale)** che, conformemente a quanto previsto dal Bando di Gara, l'Aggiudicatario ha costituito il Concessionario quale "società di progetto" ex articolo 184 del Codice dei Contratti Pubblici il quale è subentrato a titolo originario nella posizione dell'Aggiudicatario;
- l) le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione per la Progettazione, Costruzione, Gestione ed Esercizio di un Tempio Crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, in Regime Project Financing ai sensi dell'art. 183 Comma 15 e ss. del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50;
- m) che ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario (**"Equilibrio Economico-Finanziario"**) della Concessione sono i seguenti:
- (i) importo dell'investimento, che è pari ad [•] di Euro (inclusi oneri di strutturazione finanziaria e oneri finanziari capitalizzati), e, in particolare, i costi di progettazione sono pari a [•] di Euro e quelli di costruzione sono pari a [•] di Euro;
 - (ii) durata della Gestione dell'Opera pari a [•] anni a partire dall'avvio dell'Esercizio;
 - (iii) TIR di Progetto pari a [•] % ([•] per cento);
 - (iv) VAN di progetto= VAN dell'azionista pari a [•] % ([•] per cento);
 - (v) Payback Period= durata della concessione;
 - (vi) l'importo e le modalità di corresponsione del Corrispettivo di cui all' articolo 32;
 - (vii) gli altri elementi indicati nel piano economico-finanziario allegato alla Concessione (anche **"Piano Economico-Finanziario"** ovvero **"PEF"**);
- n) che l'investimento globale per realizzare l'opera pubblica risultante dal **PEF** offerto in sede di gara dovrà essere remunerato, ai sensi del successivo Art. 32 del presente Contratto, dall'erogazione del Servizio a Tariffa "cremazione di cadavere" per la durata della Gestione, tenuto conto del rendimento della stessa, dell'importo totale dei lavori afferenti alla realizzazione delle Opere e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato e dei rischi di progettazione e costruzione che restano a carico del Concessionario;
- o) che l'alea economico-finanziaria della gestione (nei limiti stabiliti dal presente Contratto) delle opere è convenuta a carico del concessionario così come i rischi connessi con la fase di progettazione e di esecuzione delle opere da realizzare sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, il tutto come meglio indicato nell'Allegato 3 al presente Contratto (la "Matrice dei Rischi");
- p) che ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lett. fff), del Codice può comportare il suo riequilibrio, da attuare mediante la procedura di riequilibrio di cui all'*Articolo 38 - Riequilibrio Economico Finanziario* del presente Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

fra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SEZIONE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse, allegati e documenti contrattuali

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I documenti contrattuali elencati nell'Allegato 1 ("**Documenti Contrattuali**"), che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2 ("**Definizioni**"), ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare sia al plurale, il significato ad esso attribuito nell'Allegato medesimo.

Articolo 3 - Condizioni Generali

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:
 - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad adempiere validamente alle obbligazioni da essa derivanti;
 - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(*solo nel caso in cui non sia costituita la Società di Progetto*)], non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];

- c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
 - d) non è pendente e non è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale, nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al Progetto, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.
4. Non è ammessa la cessione del Contratto.

Articolo 4 - Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto ha a oggetto l'affidamento in concessione dal Concedente al Concessionario, in condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario, della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione, gestione ed esercizio, in regime di Project Financing, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici, di un Tempio Crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno secondo quanto previsto dal Contratto medesima.
L'area interessata dalla realizzazione delle Opere (di seguito l'“**Area**”) è raffigurata col colore rosso nella planimetria che, debitamente visionata, approvata e sottoscritta dalle Parti e da me Segretario Generale, si allega al presente atto *sub* Allegato “...”.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario si impegna pertanto a provvedere alla progettazione e alla realizzazione delle Opere nonché a gestire la stessa a propria cura e spese, con finanziamento a proprio carico, alle condizioni tecnico-economiche e secondo i termini e le modalità previsti dagli articoli che seguono, nonché dal relativo Piano Economico-Finanziario (di seguito il “PEF” – che si allega al presente atto per formarne parte integrante *sub* Allegato “...”).
- Il valore della Concessione è pari a Euro [•]
3. In particolare, formano oggetto del Contratto:
- a) la predisposizione del Progetto Definitivo ed Esecutivo dell'Opera;
 - b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, all'esecuzione e alla gestione dell'Opera;
 - c) la realizzazione dell'Opera (lavori, servizi e forniture) a regola d'arte e in conformità al progetto esecutivo;
 - d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'Opera previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell'Opera e delle sue parti nel rispetto del Contratto, del Capitolato di Gestione, dei Documenti Contrattuali e della documentazione progettuale in relazione al suo ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione, il tutto in conformità al relativo Piano delle Manutenzioni;

- e) la gestione, comprensiva dell'esercizio, lo sfruttamento economico dell'Opera da parte del Concessionario nonché l'espletamento degli ulteriori servizi per tutta la durata della Concessione;
 - f) la corresponsione di un canone al Concedente per tutta la durata della Concessione.
4. Le attività di cui al comma 3 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del presente Contratto.
 5. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, ai sensi dell'Articolo 23 – *Obblighi delle Parti*, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'Articolo 27 – *Modifiche del Contratto*.
 6. La Concessione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) Fase di Progettazione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di Progettazione Definitiva e di Progettazione Esecutiva della realizzazione dell'Opera, con lo svolgimento di ogni prestazione inerente all'attività di progettazione medesima ai sensi del Contratto, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia;
 - b) Fase di Costruzione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di costruzione dell'Opera con l'esecuzione di ogni prestazione inerente all'attività di costruzione ai sensi del Contratto, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia; in tale fase è altresì compresa la Fase di Attivazione dell'Opera;
 - c) Fase di Gestione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di gestione ed esercizio dell'Opera, comprese le attività di Manutenzione Ordinaria e di Manutenzione Straordinaria, ai sensi del Contratto, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia.
 7. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.
 8. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno contenenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
 9. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel presente Contratto.

Articolo 5 – Importo dell'investimento e dei lavori

1. L'importo complessivo dell'investimento previsto dal PEF è di Euro [•].
2. L'importo dei lavori e ogni altro onere di riferimento (incluso il valore per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera) sono quelli definiti nel PEF e sono da considerarsi fissi e non sottoposti a variazioni.

3. In particolare la quantificazione economica definita nel Computo Metrico Estimativo (CME) del progetto definitivo e, seguentemente, del progetto esecutivo (redatti come previsto all'Articolo 18 – *La progettazione*) dovrà essere almeno pari all'importo delle opere indicato nel PEF. Nel caso in cui dal CME risulti un valore dell'opera superiore a quanto indicato nel PEF, l'importo eccedente è comunque a carico del Concessionario, tranne nel caso in cui il maggior costo sia dovuto a richieste avanzate dal Concedente*.
4. Le spese tecniche indicate nel PEF, da considerarsi fisse e non sottoposte a variazioni, sono stimate al netto dei ribassi, fermo restando che sono a carico del Concessionario i costi effettivi di progettazione, di coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione, di verifica, di collaudo e dell'incentivo ex art.113 del D.lgs. n.50/2016 per la direzione lavori.
Nel caso in cui le attività professionali di cui sopra siano coperte da dipendenti dell'Amministrazione Comunale, il relativo compenso sarà calcolato con riferimento all'art. 113 del D.lgs. n.50/2016; in caso di professionisti esterni all'Amministrazione il compenso dovrà rientrare nei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.
Inoltre in caso di eventuali varianti ai lavori, non determinate da esigenze manifestate dal Concedente, che comportino ulteriori spese rispetto a quelle previste dal PEF, il conseguente aumento delle parcelle dei diversi professionisti incaricati sopra citati sono a carico del Concessionario.
5. Sono parimenti a carico del Concessionario tutte le altre spese previste dal PEF, che sono da considerarsi fisse e non soggette a variazioni.

Articolo 6 - Durata ed efficacia della Concessione

1. Il presente Contratto ha la durata complessiva di [•] anni.
2. La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma di cui al sub Allegato ".....", è così suddivisa:
 - (a) [•] ([•]) giorni naturali successivi e continui per la progettazione definitiva dell'Opera;
 - (b) [•] ([•]) giorni naturali successivi e continui per la progettazione esecutiva dell'Opera;
 - (c) [•] ([•]) giorni naturali successivi e continui per la Fase di Costruzione dell'Opera, di cui [•] ([•]) / giorni naturali successivi e continui per la Fase di Attivazione dell'Opera;
 - (d) [•] ([•]) anni per la Fase di Gestione dell'Opera.ferme le variazioni dovute all'applicazione dell'Articolo 28 – *Sospensioni e proroghe delle attività di cantiere* e dell'Articolo 35 – *Sospensione e proroga dei Servizi*.
3. La durata del Contratto decorre dalla sottoscrizione della presente.
4. Tutte le opere e gli impianti della struttura realizzati dal Concessionario in forza del presente atto, diverranno *de jure* di proprietà del Concedente al termine della concessione, come meglio precisato all'Articolo 34 – *Riconsegna dell'opera e delle aree in Concessione*.
5. Al termine del periodo di concessione il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente l'Opera funzionante e nello stato di conservazione conseguente a un corretto uso delle strutture e alle normali attività di manutenzione; tale restituzione avverrà senza oneri di alcun tipo a carico del Concedente, e senza che sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo anche per eventuali migliorie intervenute, ciò anche in deroga agli artt. 985, 1151, 1582 cod. civ.

6. Il Concedente – almeno 1 (un) anno prima della scadenza della Concessione - effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell’Opera e ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità al Progetto Esecutivo ed alle successive concordate modificazioni, fatta salva la normale usura. La mancata osservanza da parte del Concessionario di tali obblighi determina la risoluzione della Concessione ai sensi dell’*Articolo 43 - Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario*.
7. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nella gestione dell’Opera e delle relative pertinenze - rimanendo titolare del diritto a incassare gli introiti derivanti dalla gestione della stessa - alle condizioni di cui al Contratto anche dopo la scadenza della Concessione, fino all’effettiva presa in consegna dell’Opera da parte del Concedente o dei soggetti da esso indicati.

Articolo 7 – Documenti Contrattualmente vincolanti

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
 - (a) il Codice dei contratti;
 - (b) il D.lgs. n.81 del 2008 e relativi allegati;
 - (c) le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018.
2. Sono altresì contrattualmente vincolanti per i rapporti negoziali:
 - (a) la presente Schema di Contratto completo degli Allegati;
 - (b) i seguenti documenti del Progetto Esecutivo validato:
 - gli elaborati grafici e tecnici;
 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione;
 - il cronoprogramma delle lavorazioni;
 - l’elenco prezzi unitari;
 - (c) le polizze e le garanzie di cui all’ *Articolo 40 – Polizze Assicurative* e all’ *Articolo 41 – Garanzie del Concessionario per gli Enti Finanziatori*;
 - (d) il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione.

SEZIONE SECONDA – SOCIETA' DI PROGETTO

Articolo 8 - Società di progetto

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:
 - a) il Concessionario è una società validamente costituita come "società di progetto" ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di Euro [•] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [•] %];
 - b) la partecipazione al capitale sociale è così suddivisa tra i soci:
 - soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
 - (quota di partecipazione ...%);
 - (quota di partecipazione ...%);
 - soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [*ove il Bando di Gara abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi*]:
 - (quota di partecipazione ...%);
 - (quota di partecipazione ...%);
 - soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di Gara:
 - (quota di partecipazione ...%);
 - (quota di partecipazione ...%);
 - c) che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.
2. Il Concessionario si impegna a:
 - a) comunicare tempestivamente al Concedente e, comunque, entro [•] ([•]) giorni, ogni variazione della composizione sociale del Concessionario risultante dal libro dei soci;
 - b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
 - c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [•] ([•]) giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
 - d) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel Bando di Gara, pari a Euro [•] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziario che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
 - e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico- finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesima;

- f) comunicare al Concedente, entro il termine perentorio di [•] ([•]) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto; con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi del successivo *Articolo 9 - Mutamento della Compagine Sociale del Concessionario*, comma 2 lett. a), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'*Articolo 43 - Risoluzione per motivi inadempimento del Concessionario*.
3. Ai sensi dell'art. 184 del Codice comma 2 i lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle Società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società, ai propri soci sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamenti.
4. Si applica l'art. 184 comma 3 del Codice Appalti.

Articolo 9 - Mutamento della compagine sociale della società di progetto

1. La cessione delle quote, nonché il mutamento della compagine sociale, sono ammessi nel rispetto della normativa vigente e delle seguenti condizioni:
- a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale del Concessionario di progetto, sino al Collaudo con esito positivo;
 - b) l'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto da parte di un nuovo socio è ammesso laddove avvenga al fine di sostituire un socio del Società di Progetto che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Il soggetto subentrante indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione e la sostituzione avverrà previa autorizzazione del Concedente da rilasciare entro il termine di 15 giorni.

È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto che si oppongono all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intenderà accettata;
 - c) le banche e gli altri investitori istituzionali, che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale del Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione al Concedente entro 15 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.
2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.
3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel

caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

4. Nelle ipotesi di cessione di [quote/azioni] del Concessionario, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.
5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l' *Articolo 43, comma 2, lettera i)*.

Articolo 10 – Responsabilità solidale dei soci

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la stessa nei confronti del Concedente per le pattuizioni contenute nel presente Contratto nei casi di risoluzione del rapporto di cui ai successivi *Articoli 42, 43 e 44*, salvo che i soci per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione.

Le suddette garanzie, al pari della responsabilità solidale dei soci, cessano alla data del Collaudo.

SEZIONE TERZA - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

Articolo 11 – Autorizzazioni

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera, come indicate nell'Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, per la costruzione e per la Messa in Esercizio dell'Opera, come indicate nell'Allegato [•] – Sezione B .
Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In caso di aggravio imputabile al Concessionario si applica la penale di cui all'Articolo 30 - *Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione*) o, qualora applicabile, l'Articolo 43 - *Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario*. Qualora il Concessionario dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le Parti, fermo restando che il Concessionario avrà diritto ad un'estensione della Fase di Gestione per un numero di giorni pari al ritardo derivante dal fatto del terzo. Resta ferma l'applicazione dell'Articolo 47 – *Revoca della Concessione*.
3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

Articolo 12 - Obblighi e attività del Concedente

1. Il Concedente si impegna ed obbliga a compiere tutte le azioni poste a suo carico dal Contratto al fine di consentire al Concessionario l'esecuzione delle attività per la progettazione, costruzione, esercizio e gestione dell'Opera, e, in generale, per consentire la corretta esecuzione della Concessione, nei termini, alle condizioni e con i tempi previsti nel Contratto e nei Documenti Contrattuali nonché in conformità alla normativa vigente in materia. In caso di violazione di tali obbligazioni, il Concedente incorrerà nelle conseguenze di volta in volta disciplinate nel Contratto.
2. In particolare, compete al Concedente:

- a) verificare e validare ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti gli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. La validazione sarà sottoscritta dal RUP e, per accettazione, dal Concessionario;
 - b) concludere i procedimenti di approvazione del Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell' *Articolo 18 - La Progettazione e dell' Articolo 19 - Termini per la presentazione delle Progettazioni*, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'*Articolo 11 - Autorizzazioni*, nei termini di cui all'*Articolo 19 - Termini per la presentazione delle Progettazioni* e nel rispetto del Cronoprogramma e dei termini di legge ove ne ricorrano i presupposti tecnico giuridici;
 - c) consegnare al Concessionario le aree oggetto del Progetto Esecutivo, entro il termine di [•] ([•]) giorni dalla approvazione del Progetto Esecutivo; nei termini previsti dal presente Contratto; redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all'esecuzione dell'Opera;
 - d) a esaminare e approvare, ove legittime, le eventuali varianti progettuali che si rendessero necessarie in corso d'opera;
 - e) nominare il Responsabile del Procedimento, il soggetto preposto all'attività di verifica del progetto, il Direttore dei Lavori (ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori), l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, il Coordinatore per la Progettazione, il Coordinatore per l'Esecuzione, il Responsabile dei Lavori, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice e delle altre disposizioni vigenti in materia;
 - f) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
 - g) a nominare, a intervenuto collaudo delle opere, un Responsabile della Concessione per conto del Concedente (RCC) di adeguata professionalità con compiti di controllo e vigilanza che assicuri un continuo contraddittorio con il Concessionario per tutta la durata della concessione, per vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di Gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
 - h) svolgere ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente e applicabile in materia;
 - i) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'A.N.A.C., con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati;
 - j) mantenere valide ed efficaci le Autorizzazioni Vigenti.
3. Il Concedente si impegna a comunicare tempestivamente al Concessionario ogni evento rilevante, ogni circostanza e/o ogni provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione e la cui comunicazione al Concessionario non sia contraria a disposizioni di legge, provvedimenti da qualunque autorità emanati. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere tempestivamente e, comunque, entro [•] ([•]) giorni, al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi dell' *Articolo 23 - Obblighi delle Parti relativi alla fase costruttiva* e dell'*Articolo 24 – La fase costruttiva*;
- b) ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessate dalla Concessione;
- c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
- d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell' *Articolo 46 - Risoluzione per inadempimento del Concedente, e dell' Articolo 47 - Revoca della Concessione*.

Articolo 13 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Opera.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
 - a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
 - b) aver valutato e condiviso il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta da terzi, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.
3. Al Concessionario compete l'obbligo e l'onere dell'organizzazione tecnica e amministrativa della gestione della struttura realizzata, secondo le modalità contenute nello specifico documento "caratteristiche del servizio e della gestione" allegato sotto la lettera "...."
4. Compete al Concessionario la gestione dei rapporti con aziende ed enti erogatori di pubblici servizi e la richiesta delle necessarie autorizzazioni, nonché l'esecuzione a propria cura e spese dei relativi lavori di allaccio alle reti, nel pieno rispetto delle prescrizioni tecnico-operative.
5. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:
 - a) redigere il Progetto Definitivo in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnica Economica approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara, nonché il Progetto Esecutivo in conformità al Progetto Definitivo;
 - b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo, entro i termini di cui all'*Articolo 19 - Termini per la presentazione delle progettazioni* relativo alla Fase di Progettazione; Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al

Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Definitivo entro e non oltre il termine essenziale di [•] dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;

- c) acquisire le Autorizzazioni di competenza di cui all'Articolo 11 - *Autorizzazioni*;
- d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'Articolo 11 - *Autorizzazioni*;
- e) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento e/o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati e/o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione del Progetto e dell'Opera attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [•] mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'Articolo 42 - *Clausola risolutiva espressa*, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;
- f) inviare al Concedente, prima della stipula, il Contratto di Finanziamento e tutti i documenti allegati;
- g) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento e/o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond entro e non oltre [•] giorni dalla data di relativa sottoscrizione e/o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del Progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi; e, per opportuna informazione, copia dei contratti connessi e di tutti i relativi allegati;
- h) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- i) porre in essere a propria cura e spese e nei limiti di cui al progetto, con la collaborazione del Concedente, tutte le procedure preordinate alla preliminare rimozione delle interferenze che possano ostacolare o comunque pregiudicare la realizzazione delle Opere, secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma;
- j) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l'entrata in esercizio e la gestione dell'opera, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il responsabile del procedimento;
- k) prima della messa in attività della struttura realizzata dal Concessionario, acquisire, a propria cura e spese, le certificazioni e le attestazioni di piena ed incondizionata agibilità delle opere realizzate, attivando e gestendo i rapporti con gli enti preposti. Per adempiere a tali obblighi il Concessionario dovrà predisporre, sempre a propria cura e spese, la documentazione tecnica nelle forme richieste dalla vigente legislazione in materia. Parimenti saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi all'attività dei soggetti verificatori;
- l) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi oggetto del Contratto in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione;
- m) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

- n) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
 - o) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - p) svolgere tutte le attività oggetto del Contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
 - q) corrispondere al Concedente i canoni dovuti;
 - r) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
 - s) consegnare al Concedente il Piano Economico-Finanziario in formato editabile;
 - t) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza [*semestrale*] al Concedente;
 - u) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto per cause imputabili al Concessionario.
6. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
7. Il Concessionario si impegna altresì a:
- a) procedere all'affidamento dei lavori di cui al presente Contratto a soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Non sono considerati affidamenti a terzi le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario di cui al successivo *Articolo 20 – Esecuzione dei lavori*.
L'affidamento in sub appalto è consentito ai sensi dell'art. 174 del Dlgs 50/2016 ed il Concessionario provvederà a tutti gli adempimenti necessari;
 - b) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
 - c) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
 - d) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
 - e) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
 - f) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

- i. comunicare al Concedente ogni notizia o fatto accaduto nel corso dell'esecuzione dei lavori che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario previsti per la qualificazione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente;
 - ii. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi [quali, tra l'altro, [•]];
 - iii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - iv. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni di cui al Project Bond emesse dal Concessionario ovvero per l'esercizio da parte degli Enti Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento e/o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
 - v. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - vi. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dal Contratto;
- g) inviare periodicamente, con cadenza annuale entro la data del [..], tutte le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, necessarie al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'Operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato*".
8. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro [•] giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

Articolo 14 - Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto.

In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [•] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati a terzi, al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari

e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione ed erogazione dei Servizi;

- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

Articolo 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a:
 - a) utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b) comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare su detto/i conto/i;
 - c) comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
 - d) riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136. 4.
4. Il Concessionario si obbliga altresì a:
 - a) inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
 - b) dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [•] della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - c) garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Imperia qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera a), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Articolo 16 - Forza maggiore

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
 - a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse;
 - b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - d) incidenti aerei;
 - e) epidemie e contagi;
 - f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto alla revisione del PEF, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli *Articoli 28 e 35 e/o* si attiva la polizza di cui all' *Articolo 40*. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all' *Articolo 38*.
5. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.
6. Qualora l'evento di Forza Maggiore si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario

dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme di cui all'Articolo 40 – Polizze assicurative.

7. Qualora l'evento di Forza Maggiore si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui all'Articolo 40 – Polizze assicurative. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.
8. Al fine di determinare l'importo per la revisione del PEF., i danni di forza maggiore saranno accertati con la seguente procedura:
 - a) Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto alla revisione del PEF.
 - b) L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
 - c) Appena ricevuta la denuncia di cui al punto 1 il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
9. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli causati da precipitazioni e allagamenti, anche di notevole entità dato che il Concessionario ha l'obbligo e l'onere di proteggere l'area a partire dalla consegna della stessa.
10. Per quanto riguarda i danni alle opere non causati da forza maggiore:
 - a) nessun compenso sarà dovuto per danni o perdita di materiali non ancora posti in opera, opere provvisori, ecc.;
 - b) i danni causati ai materiali e a tutti i lavori eseguiti in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo provvisorio, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore cui gli stessi materiali e lavori competono per Contratto;
 - c) qualora il Concessionario, nell'eseguire i lavori, abbia ad arrecare danni a strutture ed immobili di proprietà del Concedente, questi sarà tenuto a ripararli a propria cura e spesa.

SEZIONE QUARTA –PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Articolo 17 - Contenuti del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica

1. Il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica dichiarato di pubblica utilità è costituito dai seguenti elaborati nei quali sono illustrate le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'Opera:

- PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, costituito dai seguenti elaborati:

Elenco elaborati

Relazione illustrativa

Relazione tecnica

Relazione Tecnica impianto crematorio

Quadro economico

Calcolo sommario della spesa

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale opere edili

Relazione sui criteri ambientali minimi

Studio di prefattibilità ambientale

Elaborati grafici Architettonici (da tav.01 EDILE a tav.17 EDILE)

Cronoprogramma

Relazione archeologica

Elaborati grafici Archeologici (tav.01 e 02)

Capitolato speciale d'appalto opere strutturali

Relazione geotecnica

Relazione di calcolo

Elaborati grafici Strutturali (tav.01-02-03-04-05)

Relazione integrativa al piano economico e finanziario novembre 2021

Calcoli dimensionamento linee elettriche

Calcoli illuminotecnici

Capitolato tecnico e prestazionale opere impianto elettrico

Relazione Tecnica descrittiva e prestazionale Impianti elettrici

Relazione Tecnica protezione contro i fulmini

Schemi quadri elettrici

Elaborati grafici Elettrici (tav.01-02-03-04)

Relazione tecnica di cui al comma 1 Art. 8 d.Lgs 19 agosto 2005 n. 192 (Termico)

Elaborato grafico (tav. 1 MEC)

Capitolato tecnico e prestazionale impianto termico e idricosanitario

Relazione tecnica impianto idrico

Relazione di calcolo e dimensionamento impianto idrico sanitario

Elaborati grafico (tav. 2 MEC)

Relazione tecnica di prevenzione incendi

Elaborato grafico (tav 1 VVF) di prevenzione incendi

Relazione di calcolo e dimensionamento rete di adduzione gas metano

Relazione tecnica e dimensionamento impianto fotovoltaico

Chiarimenti suscettibilità al dissesto

Relazione geologica

Relazione idraulica

Relazione idrologica

Relazione ambientale

Valutazione del rischio associato al rinvenimento di ordigni bellici inesplosi

Relazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico

Elaborato grafico: schema di cantiere
Elaborato grafico: rilievo topografico
Elaborato grafico: planimetria generale
Documentazione catastale
Prime indicazioni sulla sicurezza

Articolo 18 - La progettazione

1. Il Concessionario si impegna a sviluppare, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo dell'Opera in conformità alla normativa vigente e applicabile in materia; tali progetti devono essere corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresa quella in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il Progetto Esecutivo, in particolare, deve definire in dettaglio la natura e le condizioni di esecuzione delle opere, delle strutture e delle installazioni da realizzare.
L'elenco degli elaborati componenti il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo è quello previsto dagli artt. 24 - 43. del DPR 207/2010 in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare.
2. Pur nell'autonomia di redazione del Progetti Definitivo ed Esecutivo, è richiesto il coordinamento con i tecnici del Concedente, con il soggetto incaricato dell'attività di verifica del Progetto, nonché con i tecnici degli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni/nullaosta.
3. Il Concessionario si impegna a effettuare la progettazione, definitiva ed esecutiva, secondo la tempistica prevista nel Cronoprogramma. A tal fine, il Concedente si impegna a consentire tempestivamente l'accesso alle aree di prevista ubicazione dell'Opera per effettuare tutti i sondaggi campionature, indagini e i rilievi preliminari necessari a effettuare la progettazione.
4. Il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente, presenta il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo dell'Opera all'esame del Concedente che deve procedere alla verifica e alla successiva approvazione, anche a stralci funzionali. Il termine di approvazione è da ritenersi sospeso nel momento in cui il Concedente richieda modifiche o integrazioni al progetto presentato, con conseguente modifica del Cronoprogramma, e riprende a decorrere dal giorno in cui il Concessionario trasmette le modifiche e integrazioni richieste. Tale termine non è comprensivo degli ulteriori termini necessari per il completamento delle procedure di approvazione ai sensi della normativa vigente in materia.
5. Il Concedente ha la facoltà, durante la redazione del Progetto Definitivo e durante la redazione del Progetto Esecutivo, di proporre modifiche tecniche anche connesse al rilascio delle Autorizzazioni, nel rispetto dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione e degli elementi tecnici di funzionalità, manutenibilità e sicurezza delle opere e degli impianti. Nel caso in cui risulti, a seguito di verifiche in contraddittorio tra le Parti, che le modifiche proposte dal Concedente comportino un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio del Piano Economico- Finanziario ai sensi dell'*Articolo 38 - Riequilibrio Economico Finanziario*.
6. Il Concessionario redigerà quale elaborato del Progetto Definitivo e successivamente dell'Esecutivo una tabella composta da n. 8 colonne. Per ogni voce di lavorazione e fornitura nella prima colonna sarà indicato il relativo codice del Prezzario Regionale (o NP se nuovo prezzo); nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture; nella terza colonna le unità di misura; nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce; nella quinta i prezzi del Prezzario Regionale; nella sesta il ribasso per ciascuna voce rispetto al Prezzario Regionale; nella settima i prezzi applicati; nell'ottava i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella settima.

I prezzi così ribassati costituiscono l'elenco dei prezzi unitari da utilizzarsi, in particolare per la redazione dei SAL, quale riferimento per le prestazioni affidate in subappalto (ex comma 14 art. 105 del Codice degli Appalti) per il progressivo svincolo della garanzia definitiva (ex art. 103 del Codice degli Appalti), per il calcolo dell'importo di eventuali varianti.

7. Il Concessionario, al fine di consentire al Concedente di svolgere la verifica "in progress" dell'attività di progettazione dovrà produrre ogni 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi stralci significativi degli elaborati progettuali del progetto definitivo.

Articolo 19 - Termini per la presentazione delle progettazioni

1. Il Concessionario è tenuto a sviluppare il Progetto Definitivo sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità risultante dal procedimento e a presentarlo al Concedente entro 45 giorni naturali successivi e continui dalla sottoscrizione del presente Contratto, coerentemente con quanto previsto nel Cronoprogramma.
2. Sono a carico del Concessionario tutte le spese conseguenti a studi o indagini conoscitive del materiale delle strutture esistenti, alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, alla valutazione del rischio ordigni bellici e alla valutazione della presenza di eventuali inquinanti.
La valutazione dei rischi di cui sopra è stata considerata nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, con conseguente stima dei costi di intervento. Pertanto, qualora dal risultato delle indagini specifiche anzidette si rilevassero costi aggiuntivi, anche di importo rilevante, rispetto a quelli definiti nel Progetto di Fattibilità, l'assunzione di tale rischio è a totale carico del Concessionario, rientrando tale fattispecie nel rischio di costruzione.
Inoltre il Concessionario con la presentazione dell'Offerta conferma di aver preso atto dei dati conoscitivi messi a disposizione dal Concedente in fase di gara.
3. Il Progetto Definitivo, oltre a contenere tutti gli elementi fondamentali ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità ambientale, urbanistica o di altro atto equivalente, dovrà comprendere anche tutti gli elaborati necessari alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio Sismica e Cemento Armato della Città Metropolitana di Genova, in conformità agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
4. Per i prezzi di lavorazioni e forniture si dovrà fare riferimento al prezzario Regione Liguria. Nel caso in cui vengano adottati prezzi e voci diversi da quelli riportati dal prezzario, gli stessi devono essere identificati con il codice NP (Nuovo Prezzo) e giustificati, così come previsto dalla normativa vigente dal progettista incaricato, con specifiche analisi prezzi applicabili alla specificità dell'intervento in esame, utilizzando le voci elementari del prezzario nonché, in assenza di quest'ultime, prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o da idonee indagini di mercato.
5. Il Progetto Definitivo dovrà quindi essere approvato in apposita Conferenza dei Servizi, che il Concedente si obbliga fin da ora a convocare tempestivamente, affinché questa verifichi il rispetto del Progetto alla normativa vigente e al presente Contratto.
In tale fase è onere del Concessionario procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del Progetto Definitivo, nonché a tutti gli adempimenti di legge, senza che ciò comporti alcun costo per il Concedente.
6. Il Progetto Esecutivo, dovrà essere consegnato entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del Progetto Definitivo. Qualora nella redazione del Progetto Esecutivo il progettista ne ravvisi la necessità, il Concessionario provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del Progetto Definitivo, senza che ciò comporti alcun costo per il Concedente.

7. Il Concedente si impegna, qualora ne ricorrano le condizioni, a rilasciare, richiedere presso le autorità competenti, nonché, in ogni caso, a cooperare per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari all'effettuazione, da parte del Concessionario, delle indagini, accertamenti, analisi, rilievi o altre attività funzionali alla redazione del Progetto Esecutivo.
8. Il Progetto Esecutivo sarà sottoposto al Concedente affinché questi provveda alla sua approvazione, previa verifica della conformità dello stesso alla normativa vigente e ai documenti contrattuali, qualora ne ricorrano le condizioni ovvero a comunicare al Concessionario le proprie motivate ragioni di diniego e le eventuali richieste di integrazione o modifica nei casi in cui il progetto sia giudicato incompleto, ovvero non corrispondente ai requisiti di legge. In tali casi, il Concessionario si impegna ad apportare entro il termine di giorni 15 le integrazioni o modifiche richieste dal Concedente e/o da altri enti competenti.

Articolo 20 - Esecuzione dei lavori

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione scritta del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
 - b) i lavori possono essere subappaltati in conformità a quanto indicato in sede di Offerta;
 - c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.
5. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi, dei lavori non eseguiti direttamente dai soci, mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 164 del Codice, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice, dalla normativa vigente e dalla Documentazione di gara.
6. Il Concessionario impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto e/o subappalto, la copia autentica del relativo Contratto di appalto e/o subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
7. Il Concessionario si obbliga a osservare e a fare osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed assunzioni obbligatorie.
8. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare e a fare applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili e affini.

9. I suddetti obblighi dovranno vincolare le imprese esecutrici dei lavori anche se non siano aderenti alle associazioni di rappresentanza o recedano da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione di ciascuna impresa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
10. Sarà cura del Concessionario fare sì che nell'esecuzione dei lavori vengano adottati, dalle imprese esecutrici, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restandone comunque sollevato il Concedente.
11. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

Articolo 21 – Caratteristiche ambientali del sito

1. Ove in corso di esecuzione dei lavori emergesse la presenza di sostanze inquinanti non derivanti dalle attività di realizzazione dell'Impianto in quantità superiore ai limiti normativamente previsti il Concessionario provvederà ad informare le autorità competenti, secondo le prescrizioni normative applicabili alla fattispecie. Il Concessionario sarà tenuto a porre in essere le necessarie attività di indagine o di caratterizzazione ambientale del sito, e a effettuare opere di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale dello stesso.
2. Qualora in presenza di sostanze inquinanti i lavori debbano essere sospesi per permettere l'effettuazione delle indagini preliminari, la caratterizzazione dell'area e delle opere di messa in sicurezza, la bonifica o il ripristino ambientale dell'area, il Concessionario avrà diritto ad ottenere una sospensione dei termini ai sensi dell' *Articolo 28 - Sospensioni e proroghe delle attività di costruzione* del presente Contratto. Troverà altresì applicazione quanto previsto dall' *Articolo 27 - Modifiche del presente Contratto*.

Articolo 22 - Responsabile unico del procedimento, direttore lavori e direttore dell'esecuzione

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*".
3. Il RUP, nella fase di esecuzione, si avvale del Direttore dei Lavori, del coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l'esecuzione, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo.
4. Il RUP potrà accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni. Eventuali osservazioni o rilievi saranno comunicati in forma scritta al Concessionario e al Direttore dei lavori, che concorderanno con il tecnico responsabile del Concedente le soluzioni più idonee da adottare.

5. Il Direttore dei Lavori [con l'Ufficio di Direzione Lavori] esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.
6. Il Direttore dei Lavori, avvalendosi eventualmente dell'intervento dei direttori operativi e degli ispettori, svolge le attività ad esso affidate dall'art. 101 del Codice secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
7. Nell'espletamento delle attività di propria competenza, i soggetti di cui al presente articolo dovranno interfacciarsi e mantenere informato il Concedente al fine di permettere a quest'ultimo l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo di propria competenza. In particolare, il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento un rapporto sullo stato dei lavori con cadenza mensile in coincidenza con la trasmissione degli stati di avanzamento lavori, unitamente al cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni fino al termine previsto per l'ultimazione delle opere.

Articolo 23 - Obblighi delle Parti relativi alla fase costruttiva

1. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per ottenere le autorizzazioni di cui all' *Articolo 11 - Autorizzazioni* e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione dell'Opera.
2. Il Concedente si impegna a consegnare al Concessionario le aree ove sarà realizzato l'Opera, sgombrare libere da cose e servitù che ne pregiudichino la disponibilità, comprensive degli spazi che complessivamente saranno occupati dal cantiere di costruzione, entro e non oltre 15 giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo. A tal fine il Concedente potrà in essere con congruo anticipo tutti gli adempimenti necessari per immettere il Concessionario nel possesso delle aree suddette.
3. Il RUP comunicherà al Concessionario il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna di tali aree.
4. Il RUP procederà alla consegna, redigendo un verbale, sottoscritto da entrambe le parti, in duplice copia, dal quale risulti che il Concessionario ha preso visione di dette aree e ne accetta il trasferimento da parte del Concedente senza alcuna riserva. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine per la conclusione dei lavori.

Qualora il Concessionario non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il RUP fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

Nell'ipotesi in cui, all'atto della consegna, le aree necessarie per l'esecuzione dei lavori non risultassero disponibili, il Concessionario potrà richiedere la risoluzione del presente Contratto secondo quanto previsto dall'*Articolo 46 - Risoluzione per inadempimento del Concedente*, e dall'*Articolo 47 - Revoca della Concessione*.

5. Dal momento della consegna il Concessionario diverrà responsabile della sicurezza e potrà sgomberare rifiuti e materiali in disuso.
6. Il Concessionario si impegna a iniziare i lavori entro 10 giorni a decorrere dalla data in cui risultano verificate entrambe le condizioni sotto indicate:
 - a) avvenuta consegna completa delle aree al Concessionario;

- b) avvenuto rilascio delle Autorizzazioni.
7. Nel caso in cui per sopravvenute disposizioni o prescrizioni normative, regolamentari o autorizzative, dovesse rendersi necessaria l'esecuzione di lavori imprevidi e imprevedibili per la realizzazione dell'Opera, diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti sulla base del computo metrico elaborato in sede di Progetto Definitivo e di Progetto Esecutivo, il Concessionario sarà tenuto a presentare al Concedente tale computo metrico aggiornato con i relativi giustificativi. Nel caso in cui il calcolo dovesse essere ritenuto corretto e giustificato e gli eventi di cui al presente comma dovessero comportare un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concessionario avrà diritto alla revisione della Concessione secondo le modalità previste nel successivo *Articolo 38 - Riequilibrio Economico Finanziario*.
 8. Sarà onere del Concessionario l'adozione di tutti gli apprestamenti necessari e idonei per disciplinare il traffico veicolare e garantire il transito pedonale durante l'esecuzione dei lavori.
 9. Conformemente a quanto previsto dal Cronoprogramma dei lavori offerto in sede di gara e allegato al presente Contratto, l'attività di costruzione dovrà essere completata entro il termine di giorni naturali successivi e continui dalla data di redazione del verbale di consegna delle aree di cantiere al netto di tutte le tempistiche per Autorizzazioni e collaudi. Eventuali imprevidi o cause di forza maggiore che richiedano la proroga di detto termine, dovranno essere comunicati al Concedente, che si riserva la facoltà di valutarne la fondatezza e autorizzare la proroga necessaria. L'ultimazione dei lavori dovrà risultare dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal RUP e dal Direttore dei Lavori.
 10. Il Concessionario si impegna a eseguire tutte le opere e gli impianti necessari in conformità alla progettazione esecutiva, senza apportare varianti o addizioni, senza il preventivo assenso del Concedente.
 11. Tutti i costi e/o compensi per i servizi, prestati da parte dei dipendenti e/o consulenti interni e/o esterni del Concedente, esclusi eventuali costi espressamente nominati nel presente Contratto, sono a totale carico del Concedente.

Articolo 24 – La fase costruttiva

1. L'esecuzione dei lavori avverrà sotto la vigilanza del Concedente, che a questo specifico fine si avvarrà del RUP. Il RUP potrà accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni. Eventuali osservazioni o rilievi saranno comunicati in forma scritta al Concessionario e al Direttore dei lavori, che concorderanno con il tecnico responsabile del Concedente le soluzioni più idonee da adottare.
2. Le Parti concordano che i lavori saranno eseguiti secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma.
3. La data di inizio e di conclusione delle attività di costruzione previste dal Cronoprogramma dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori.
4. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - l'eventuale presenza e necessità di coordinamento per l'assistenza archeologica in caso di sottoposizione dell'intervento, da parte della Soprintendenza per i beni Archeologici, alla procedura prevista dall'articolo 25 del D.lgs. 50/2016.
5. Sono a carico del Concessionario tutti i canoni, i diritti e le tariffe per la fornitura di tutti i servizi, quali a titolo esemplificativo, acqua, energia elettrica, ecc., nonché quanto altro necessario per la costruzione delle opere oggetto del presente Contratto.
 6. Nell'affidamento a terzi dei lavori che il Concessionario non intenda eseguire direttamente, dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di contratti pubblici affidati da soggetti concessionari.
 7. Fatto salvo le attribuzioni del Direttore dei Lavori e il diritto del Concedente alla vigilanza della corretta applicazione del presente Contratto, il Concedente resterà estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori e fornitori, che si intenderanno, perciò, intercorrenti esclusivamente tra il Concessionario e tali soggetti.
 8. Nella fase di esecuzione dei lavori il Concessionario o l'impresa esecutrice, qualora diversa dal Concessionario, saranno obbligati a osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro per le opere pubbliche e in particolare a redigere il piano di sicurezza del cantiere.
 9. Ai fini dell'applicazione della normativa in tema di sicurezza, il Concedente assume ruoli, compiti e responsabilità propri della figura del "committente", così come definita dal D.lgs. n.81/2008.
 10. Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle attività di costruzione, le Parti procederanno alla ricognizione e alla verifica in contraddittorio delle opere e delle attività realizzate. A tal fine il Concessionario, con un anticipo di 5 giorni, darà comunicazione scritta al RUP della data in cui saranno ultimate le attività di costruzione ed in cui si procederà alla sottoscrizione del verbale di Ultimazione dei Lavori.
 11. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del verbale di Ultimazione dei Lavori, l'Organo di Collaudo procede alle attività di Prima attivazione dell'Opera.
 12. L'esito positivo di tale attività di Prima attivazione dovrà risultare da un certificato emesso dall'Organo di Collaudo in esito al rilascio del quale ha avvio la Fase di Esercizio Provvisorio durante la quale l'Opera è posto in esercizio in via sperimentale.

13. Nell'ipotesi in cui l'esito delle attività di Prima attivazione fosse negativa, il Concessionario dovrà porre rimedio, a proprie spese, ai difetti riscontrati e inviare una nuova comunicazione al Concedente, indicando una nuova data per la ripetizione di tale attività.

Articolo 25 - Piano di Manutenzione dell'Opera

1. Il progetto esecutivo dovrà essere corredato dal piano pluriennale di manutenzione dell'opera ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., eventualmente da aggiornarsi in caso di successive varianti in corso d'opera. Tale piano dovrà essere funzionale alla spesa delle somme appositamente previste nel P.E.F. e, in relazione alla durata del Contratto, deve prevedere almeno 1 intervento di rifacimento/manutenzione straordinaria delle parti esterne - tetti e facciate – da realizzarsi rispettivamente verso i due terzi della durata della Concessione.
2. A tale scopo il Concessionario dovrà predisporre dei programmi quinquennali di manutenzione, prevedendo l'accantonamento delle somme annualmente eccedenti la spesa, a copertura dei successivi interventi di maggiore importo. Questi programmi dovranno essere approvati dal Responsabile della Concessione per conto del Concedente (RCC) di cui al precedente *Articolo 15, comma 2, lettera g*, che dovrà anche autorizzare la spesa per eventuali interventi imprevedibili. Le spese previste dovranno essere consuntivate annualmente ed integrate con gli importi degli interventi imprevisti, al fine della conservazione di un bilancio controllato del programma di manutenzione a cura del RCC.
3. Il Concessionario sarà tenuto, durante l'intero periodo della concessione di cui al presente Contratto, a eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare il funzionamento ottimale di tutte le attività dallo stesso esercitate provvedendo, ove necessario, al rinnovo degli impianti o di parte di essi al fine di consegnare la struttura, al termine della gestione, in buono stato di conservazione e funzionamento.
4. Al fine di verificare il compiuto svolgimento degli interventi di manutenzione previsti dal piano di manutenzione o resisi comunque necessari, il Concedente, attraverso la figura Responsabile della Concessione per conto del Concedente (RCC), verificherà annualmente la corrispondenza dell'esecuzione delle manutenzioni indicate nel documento consuntivo con quella prevista dal piano di manutenzione medesimo, con quella del piano attuativo quinquennale e con l'elenco - anch'esso predisposto a cura del Concessionario – di eventuali ulteriori interventi effettuati ad integrazione del programma.

Articolo 26 - Collaudo

1. Successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo il Concedente nominerà una Commissione di collaudo preposta al collaudo in corso d'opera e finale dei lavori, anche ai fini della verifica tecnico-economica in ordine all'emissione dei SAL da parte della Direzione Lavori.
2. Il Collaudo, in corso d'opera e finale, dovrà essere effettuato e concluso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice, per la nomina dell'organo di collaudo trovano applicazione le norme dettate dall'art. 216 del d.P.R. 207/2010.

3. I costi e gli oneri relativi a tutte le attività di Collaudo, compresi i compensi dell'organo di collaudo, sono indicati nel Quadro Economico e sono a carico del Concessionario come previsto nel Piano Economico-Finanziario.
4. L'attività di collaudo dei lavori, in corso d'opera, verrà effettuata secondo un programma di visite concordate, in linea di massima prima dell'inizio dei lavori, tra il Concessionario e il RUP.
5. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
6. Delle attività di Collaudo, incluse quelle svolte in corso d'opera, è redatto apposito verbale.
7. Il Collaudo ha luogo entro sei mesi dalla data di emissione del certificato di Ultimazione dei lavori. Il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice, assume carattere definitivo una volta decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
8. Il Concessionario dovrà, a propria cura e spese, eliminare tutti i vizi e difetti che risultassero in sede di collaudo.
9. Si precisa che saranno comunque a carico del Concessionario anche tutti gli oneri di aggiornamento ed accatastamento delle Opere.

Articolo 27 - Modifiche al Contratto

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi previsti dall'art. 175 commi 1 e 4 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 28 - Sospensioni e proroghe delle attività di costruzione

1. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione delle attività di costruzione (lavori, servizi e forniture) sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
2. La sospensione totale o parziale delle attività di costruzione può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire, temporaneamente, l'esecuzione a regola d'arte delle attività medesime, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione delle attività e alla ripresa delle attività medesime.

L'esecuzione delle attività di costruzione può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione delle attività a regola d'arte come di seguito individuate:
 - indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

- ritrovamenti archeologici [*Solo qualora le aree oggetto di Contratto non ricadano in zone notoriamente di interesse archeologico*];
 - sorprese geologiche [*Solo qualora le aree oggetto di Contratto non ricadono in zone notoriamente a rischio idrogeologico*];
 - [...].
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all' *Articolo 16 - Forza Maggiore*.
3. Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
4. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività di costruzione.
5. In caso di sospensione parziale delle attività di costruzione, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di attività eseguibili.
6. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione ed a ultimare le attività nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice per il tempo strettamente necessario al venir meno delle cause di sospensione di cui al comma 2.
7. Qualora la sospensione o le sospensioni totali delle attività, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino 6 (sei) mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i citati termini.
8. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre [• 5] giorni dalla data di redazione.
9. Non saranno ammesse sospensioni dei lavori diverse da quelle previste dalla legge o dal presente articolo.

Articolo 29 - Contributo

1. Nell'ambito del presente Contratto non è previsto che il Concedente corrisponda al Concessionario alcun Contributo né in fase di progettazione, né di costruzione né di gestione.

Articolo 30 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione

1. Con esclusione dei casi in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore ai sensi dell'*Articolo 16 - Forza maggiore* o una sospensione dei lavori ai sensi dell'*Articolo 28 - Sospensioni e proroghe per*

l'ultimazione dei lavori e in conformità a quanto previsto dall' *Articolo 11 - Autorizzazioni* il Concessionario è responsabile di ogni ritardo in Fase di Progettazione e/o in Fase di Costruzione.

In tal caso, i giorni di ritardo in Fase di Progettazione e/o in Fase di Costruzione non comportano alcuna estensione o proroga della durata della Fase di Gestione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.

2. In Fase di Progettazione, per ogni giorno lavorativo di ritardo, nella presentazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo al Concedente da parte del Concessionario, rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma ai sensi dell'*Articolo 19 - Termini per la presentazione delle progettazioni* si applica una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto dell'IVA.
3. In Fase di Costruzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto ai termini intermedi stabiliti nel Cronoprogramma ai sensi dell'*Articolo 20 – Esecuzione dei lavori* si applica una penale corrispondente a 1‰ (uno per mille) dell'importo totale delle attività dei lavori, al netto dell'IVA.
4. Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all'*Articolo 11 - Autorizzazioni* e all'*Articolo 13 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario* si applica una penale corrispondente allo 1‰ (uno per mille) dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.
5. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si può rivalere anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'*Articolo 39 – Cauzioni*, comma 1.
6. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all' *Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa*.
7. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno e fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile
8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo.

SEZIONE QUINTA – GESTIONE

Articolo 31 – Fase di Gestione dell’opera ed erogazione dei Servizi

1. Il Concessionario procederà alla gestione dell’Opera e all’erogazione di tutti i Servizi secondo le modalità e gli standard previsti dal Capitolato di Gestione.
2. La Fase di Gestione dei Servizi avrà inizio con l’emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.
3. Il Concessionario sarà responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 4.
4. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:
 - a) i soci che svolgono direttamente i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
 - b) i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
 - c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
5. Il Capitolato di Gestione riporta le condizioni e gli standard di servizio che il Concessionario si obbligherà a garantire ai clienti per i Servizi e le attività necessarie a garantire la piena fruibilità dell’Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nello stesso (tra cui rientrano il servizio di manutenzione dell’Opera e delle sue parti, il servizio di gestione e manutenzione degli impianti, il servizio di gestione energia...).
6. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 10 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del relativo Contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell’appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto in relazione alla gestione dell’Opera e all’erogazione dei Servizi, si rinvia al Capitolato di Gestione.

Articolo 32 - Remunerazione del Concessionario durante la fase di gestione – Corrispettivi dei Servizi a Tariffa e corrispettivo a favore del Concedente – Termini di pagamento

1. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’Opera oggetto della Concessione, nonché di erogare i Servizi ivi previsti, per tutta la durata della Concessione medesima, facendo propri i relativi proventi.
2. Tali proventi sono costituiti dai Corrispettivi del Servizio a Tariffa relativi alla cremazione.

3. Qualora il concessionario percepisca un introito per l'erogazione di ulteriori Servizi Commerciali rivolti all'utenza, sarà necessario valutarne l'entità ed eventualmente rivedere i termini economici contrattuali.
4. Per l'erogazione dei Servizi soggetti a Tariffa di cui all' *Articolo 31* , il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate nell'Allegato [...] aggiornate secondo il meccanismo descritto nell'Allegato medesimo. Il Concessionario si impegna, altresì, a far applicare le medesime tariffe ai terzi eventualmente affidatari della gestione dei Servizi stessi.
5. Il Corrispettivo è adeguato annualmente entro il limite del [80%] della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi.
6. La Concessionaria si impegna, come da offerta, a riconoscere in favore del Comune, la corresponsione di una quota pari al [...] % (per cento) della tariffa netta proposta per ciascuna cremazione di cadaveri, oltre l'I.V.A. che andrà pagata il giorno 30 (trenta) del mese successivo alla chiusura del trimestre solare.
7. La riscossione dei Corrispettivi dei Servizi a Tariffa sarà effettuata direttamente a cura e spese del Concessionario che ne assumerà i rischi conseguenti.
8. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto, al netto dell'eventuale decurtazione automatica di cui all' *Articolo 36*. Comunicato l'esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all' *Articolo 15, comma 2*, entro 30 [trenta] giorni dalla data di conclusione del [mese o trimestre] di effettiva fornitura dei Servizi, previa ricezione della Fattura Elettronica.
9. La prima rata del Corrispettivo decorre dalla data di inizio della fornitura effettiva dei Servizi, a seguito della Messa in esercizio dell'Opera. L'ultima rata del Corrispettivo è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo [mese o trimestre] liquidato e la scadenza del Contratto.
10. Fermo restando quanto previsto all' *Articolo 43 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario*, nel caso di ritardo da parte del Concessionario nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

Articolo 33 - Servizi di disponibilità e accessori

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità necessari a garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo i Livelli Obiettivo disciplinati nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto.
2. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Piano di Manutenzione, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Capitolato di Gestione.
3. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Opera per tutta la durata del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto.

Articolo 34 - Riconsegna dell'Opera e delle aree in concessione

1. Il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente l'Opera e le aree in concessione entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di scadenza della Concessione nello stato di conservazione in cui si troveranno a seguito del loro utilizzo e della normale usura, senza che il Concessionario sia tenuto al loro ripristino o sostituzione.
2. Il Concessionario, all'atto della riconsegna, garantisce:
 - a) il funzionamento degli impianti e delle attrezzature, salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
 - b) l'assenso alla voltura, a favore del Concedente ed a spese dello stesso, dei contratti relativi alle forniture, previa estinzione dei precedenti rapporti, a proprie spese.
3. Il Concessionario comunicherà al Concedente, con preavviso di almeno giorni 180 la data esatta in cui l'Opera e le aree in concessione dovranno essere riconsegnate.
4. Entro 90 giorni dalla data prevista al comma precedente, si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza delle strutture presenti, con l'indicazione delle condizioni di efficienza ed eventuale degrado. Il Concedente, ove la verifica risultasse positiva, dovrà restituire la cauzione a garanzia entro i [•] ([•]) giorni successivi.

Articolo 35 - Sospensione e proroga dei Servizi

1. La sospensione e l'eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice.
2. La sospensione totale o parziale dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee a impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.

La fornitura dei Servizi può anche essere sospesa:

 - a) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
 - b) per le cause di Forza Maggiore di cui all'Articolo 16 - *Forza maggiore*.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.
5. Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per

la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il RCC, il Verbale di sospensione è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [15] giorni.
7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il Verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il RCC, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera (a) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 90 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione determini un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, potrà essere avviata la procedura di Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario di cui all' *Articolo 38 - Riequilibrio Economico Finanziario*.

Articolo 36 - Penali inerenti alla fase di gestione

1. Ove si riscontri la violazione degli obblighi assunti ovvero violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, il Concedente provvede alla formale contestazione a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre 15 (quindici giorni) dalla medesima violazione o dalla relativa scoperta se successiva.
2. Il concessionario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
3. Ove a insindacabile giudizio del Comune, le controdeduzioni risultino irrilevanti o non esaurienti, si applicano le seguenti penali:
 - per incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei locali: da euro 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente;
 - per ogni mancato rispetto degli orari fissati per le cerimonie (ricevimento, commiato, cremazione, consegna ceneri): da euro 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente;
 - per ogni mancato rispetto delle norme contrattuali e di sicurezza previste per il personale e richiamate nel presente Contratto e/o nella Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione: da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.000,00 (duemila/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente, oltre alla segnalazione alle competenti autorità di controllo;

- per ogni accertato comportamento del personale non consono alla natura del servizio da prestare, ivi compresa la mancata dotazione e/o utilizzo delle divise: da euro 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente;
 - per ogni accertata inosservanza delle procedure tecniche riguardanti le cremazioni, la mancata adozione delle misure di tracciabilità e di identificazione delle ceneri, l'omesso preventivo controllo della documentazione amministrativa riguardante le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, l'inosservanza delle norme che presidiano lo svolgimento dell'attività dei crematori: da euro 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente.
4. Il mancato rispetto per ciascun Indicatore di Performance del relativo Livello Minimo e/o del Livello Obiettivo previsto dal Capitolato di Gestione per ciascun specifico Servizio, costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, l'applicazione di penali calcolate in misura percentuale al valore della prestazione non resa al Livello Minimo e/o al Livello Obiettivo prestabilito come indicato al Capitolato di Gestione. È fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
 5. Il Livello Minimo e/o il Livello Obiettivo per ciascun Indicatore di Performance e la misura della penale in caso di inadempimento sono stabiliti nel Capitolato di Gestione.
 6. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l'intervento sostitutivo di quest'ultimo per porre rimedio in maniera efficace all'inadempimento, l'entità della penale stabilita nel Capitolato di Gestione è maggiorata di una percentuale pari al [10%].
 7. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del ricavo annuo derivante dall'attività di cremazione come previsto nel Piano Economico Finanziario, il Concedente può esercitare la facoltà di cui *Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa*.
 8. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'*Articolo 39 – Cauzioni*, comma 3.

SEZIONE SESTA - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO

Articolo 37 - Equilibrio Economico Finanziario

1. Il Piano Economico-Finanziario costituisce parte integrante del Contratto ed è vincolante per le Parti fino alla data di scadenza della Concessione, così come è parte integrante e sostanziale del Contratto anche la Matrice dei Rischi di cui all'All. 3).
2. Il verificarsi degli indicatori di equilibrio è elemento imprescindibile per consentire l'equilibrio economico finanziario.
3. L'equilibrio economico e finanziario degli investimenti per la realizzazione delle Opere Pubbliche e per la relativa gestione, su cui si basa l'offerta formulata dal Concessionario, è determinato in base ai presupposti e alle condizioni che hanno determinato il PEF, sintetizzato negli indicatori di equilibrio della Concessione. Il Concessionario riconosce di aver sviluppato il PEF sul presupposto che l'alea dell'investimento e della domanda resti a proprio carico.

4. Gli elementi richiamati al punto m) delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico-Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico-Finanziario.
5. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è assicurato dal rispetto dei seguenti valori degli Indicatori di Equilibrio:
 - Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) dell'Azionista pari a [•];
 - Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [•];
 - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•];
 - Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a [•].

Articolo 38 - Riequilibrio Economico Finanziario

1. Non potranno essere invocati dal Concessionario quali cause per la revisione:
 - a) i maggiori costi consuntivati per la realizzazione delle opere;
 - b) la riduzione dei flussi d'utenza;
 - c) la variazione dell'imposizione diretta e/o indiretta e/o della tassazione nazionale e locale;
 - d) i danni conseguenti ad alluvione;rientrando tali circostanze nel rischio imprenditoriale a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori o nel corso della gestione la mancata conoscenza di condizioni e/o elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore.
3. Ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del Codice, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione può comportare il suo Riequilibrio, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio indicate alla lett. m) delle premesse. il Riequilibrio deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti al Concessionario, come indicati nella Matrice dei Rischi di cui all'All. 3), e delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario relative al Contratto.
4. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all' *Articolo 37* rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio.

Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
- b) il mancato o ritardato rilascio o ottenimento delle Autorizzazioni di cui all'*Articolo 11 - Autorizzazioni*, non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede

- giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- c) nei casi di sospensione di cui agli *Articolo 28 - Sospensioni e proroghe per l'ultimazione dei lavori* e *Articolo 35 - Sospensione e proroga dei Servizi*, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
 - d) in ipotesi di violazione degli obblighi del Concedente che comportino Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario;
 - e) la modifica, per cause non imputabili al Concessionario, degli elementi di costo rilevanti per la determinazione dei Corrispettivi per i Servizi a Tariffa, così come previsti dal precedente *Articolo 32 - Remunerazione del Concessionario durante la fase di gestione - Corrispettivi dei Servizi a Tariffa e Corrispettivo a favore del concedente*;
 - f) nelle altre ipotesi previste dal Contratto cui si rinvia;
 - g) nelle altre ipotesi previste dalla normativa in materia;
 - h) le modifiche al Contratto di cui all'Articolo 27;
 - i) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'Articolo 16, comma 2.
5. Tra gli eventi non imputabili all'operatore economico che possono comportare la revisione del PEF rientrano gli eventi di Forza Maggiore ove siano tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Gli eventi di forza maggiore derivano dalla natura o dal fatto dell'uomo e non possono essere previsti o, sebbene siano previsti, non possono essere impediti. Per meglio perimetrare la tipologia dei suddetti eventi nel contesto del presente Contratto, si adotta il seguente elenco:
- a) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità (escluse le alluvioni e le esondazioni come sopra specificato);
 - b) epidemie e contagi;
 - c) scioperi generali prolungati a seguito di eventi di particolare gravità ed eccezionalità, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario, gli eventuali terzi affidatari di lavori o di servizi oggetto del presente Contratto;
 - d) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
 - e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - f) indisponibilità imprevista e imprevedibile, a seguito di eventi di particolare gravità ed eccezionalità, di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario, ad eventuali terzi affidatari di lavori o di servizi oggetto del presente Contratto;
 - g) impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto terzo ed a seguito di eventi di particolare gravità ed eccezionalità, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento ed alla gestione.
6. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come cause di Forza Maggiore, e non potranno pertanto dare luogo alla revisione del PEF, le precipitazioni e gli allagamenti, anche di notevole entità, dato che il Concessionario ha l'obbligo e l'onere di proteggere l'area a partire dalla consegna della stessa e fino alla fine della Concessione.

7. Il Concessionario deve garantire al Concedente il flusso informativo relativo all'andamento della gestione, fornendo i dati essenziali per la definizione dell'Equilibrio Economico-Finanziario al fine di consentire il monitoraggio sui rischi.
8. Il Concessionario provvede annualmente a verificare entro il 15 di settembre le condizioni di Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario.
9. Solo esclusivamente a seguito di esigenze manifestate dal Concedente nel corso della durata della Concessione che dovessero apportare variazioni agli indicatori di equilibrio economico finanziario, determinando nuovi e imprevedibili oneri a carico del Concessionario, sarà effettuata, d'intesa tra le Parti, la revisione del PEF al fine di conservare l'equilibrio economico finanziario del rapporto. In tale ipotesi la revisione non potrà comunque determinare e concretizzarsi in contributi di natura finanziaria da parte del Concedente, ma potrà consistere solamente nella ridefinizione (anche di carattere temporaneo) del corrispettivo previsto per il Concedente o nella modifica della durata della Concessione.
10. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario del Contratto secondo quanto previsto dall'art. 182, comma 3 del Codice, nonché il mantenimento degli adeguati livelli di bancabilità di cui all'art. 183 comma 18.
11. La procedura per il Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dei valori degli Indicatori di Equilibrio indicati all'Articolo 37 - *Equilibrio Economico Finanziario* che precede, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo al Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario. La procedura di Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario, così come previsti dalla Matrice dei Rischi.
12. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, il Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario è effettuato a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di Riequilibrio di cui al comma 15.
13. La revisione del PEF – ex artt. 165, c. 6 e 182, c. 3 del codice dei contratti pubblici - non può essere parziale e deve riguardare tutti gli scostamenti dai valori di equilibrio indicati nel PEF.
14. Gli eventuali scostamenti rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono riequilibrati con oneri e/o compensazioni a carico della stessa.
15. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 3, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
 - a) Piano Economico-Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
 - b) Piano Economico-Finanziario Riequilibrato, in formato editabile;
 - c) relazione esplicativa del Piano Economico-Finanziario Riequilibrato, che illustri, tra l'altro, le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di Riequilibrio e i maggiori oneri da esso derivanti;

- d) “proposta” di schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario Riequilibrato.
16. Alla ricezione di tale comunicazione le Parti avviano senza indugio la procedura di Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario che deve concludersi entro 2 mesi da tale ricezione.
17. È facoltà del Concedente sottoporre la proposta di revisione alla valutazione da parte del Nucleo di consulenza previsto dal comma 3 dell’art. 182 del Codice.
18. In caso di mancato accordo sulla revisione del PEF in conformità al presente articolo tale condotta sarà considerata grave inadempimento e darà diritto all’altra Parte di determinare la risoluzione della Concessione con semplice comunicazione scritta. In tali casi troveranno applicazione l’*Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa o Articolo 46 - Risoluzione per inadempimento del Concedente, o Articolo 47 - Revoca della Concessione*, a seconda della Parte che abbia opposto l’ingiustificato rifiuto.
19. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’opera abbia superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del presente Contratto.
20. Si conviene inoltre che, fatta eccezione per tutti gli oneri ed obblighi previsti a carico del Concedente dal presente Contratto, di cui all’ *Articolo 12 – Obblighi e attività del Concedente*, nessun ulteriore onere potrà essere imposto al Concedente per qualsiasi causa, ragione e/o titolo esclusi ovviamente i casi di inadempimento di quest’ultimo agli impegni qui assunti. Pertanto tutti gli eventuali rischi dell’operazione, come rappresentati nella Matrice Rischi presente nell’Allegato VII del Contratto, resteranno a carico del Concessionario.

SEZIONE SETTIMA – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER GLI ENTI FINANZIATORI

Articolo 39 – Cauzioni

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla Fase di Progettazione e Costruzione e alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.
2. La predetta garanzia, rilasciata da [.....], è pari al 10% dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto pari a Euro [.....], eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice ovvero pari al 10% dell'investimento complessivo .
3. La garanzia fideiussoria di cui al punto 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell'art. 103 comma 3 del Codice.
5. La garanzia sarà progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103 comma 5, D.lgs. 50/2016, con esclusivo riferimento all'andamento dei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica.
6. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
7. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

Articolo 40 – Polizze assicurative

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
 - a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
 - (i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari a [.....] [importo, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, secondo periodo, pari al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori];
 - (ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [.....] [indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5.000.000 di euro];

- b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari a [.....] [importo pari al 25% del valore dell'Opera realizzata];
 - c) polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a [.....] [indicare importo pari al 5% del valore dell'Opera realizzato, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro];
 - d) polizza ALOP (Advance Loss of Profit) avente a oggetto la copertura dei danni economico finanziari indiretti provocati dal Concessionario per una somma assicurata adeguata al rischio;
 - e) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare. *[È fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere al Concessionario ulteriori polizze assicurative nel Contratto, se previste nel Bando di Gara].*
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del certificato di Collaudo o del certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori. La copertura assicurativa di cui al comma 5, punto b), decorre dalla data di emissione del certificato di Collaudo o del certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o del certificato di Regolare Esecuzione.
 3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro [•]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.
 4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.
 5. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.
 6. Il Concessionario è tenuto altresì ad acquisire dai progettisti e a trasmettere al Concedente la polizza di assicurazione prevista dall'art. 24, comma 4, D.lgs. 50/2016, a copertura della responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti delle Opere Pubbliche.
 7. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o

più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro [.....] per sinistro ed euro [.....] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

- a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
 - b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
 - c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.
8. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.
9. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:
- a) almeno [indicare un numero di giorni non inferiore a 10] giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
 - b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
- Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel Contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.
10. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.
11. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
12. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
13. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

14. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
15. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 43 - *Risoluzione per inadempimento del Concessionario* con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.
16. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

Articolo 41 - Garanzie del Concessionario per gli Enti Finanziatori

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario, in favore degli Enti Finanziatori dell'Opera, del pegno sulle [azioni/quote] del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore degli Enti Finanziatori, inclusi, a mero titolo esemplificativo, eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE OTTAVA - VICENDE DELLA CONCESSIONE

Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all' *Articolo 13 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario*, comma 5 lett. b) ed e) da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Sono altresì causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardi in Fase di Progettazione e Costruzione ai sensi dell'*Articolo 30 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione* o il superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali relative alla Fase di Gestione ai sensi dell'*Articolo 36 - Penali inerenti alla fase di gestione*.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
 - a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - c) le penali a carico del Concessionario.

Articolo 43 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Fatto salvo quanto previsto agli *Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa* e *Articolo 44 – Risoluzione del Contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione.*, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non inferiore a 60 (sessanta) giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata [.....] del Concessionario [e per conoscenza agli Enti Finanziatori] e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell' *Articolo 30, comma 4*;
 - b) mancata presentazione del Progetto Esecutivo al Concedente entro **90** giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'ultima delle Autorizzazioni;
 - c) riscontro di gravi vizi nella progettazione;
 - d) gravi vizi d'esecuzione o esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera o dell'erogazione dei Servizi;
 - e) grave ritardo o grave inadempimento nell'esecuzione dei lavori;
 - f) violazione dell'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera;
 - g) perimento totale o parziale dell'Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
 - h) grave danneggiamento dell'Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
 - i) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per l'indisponibilità dell'Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell' *Articolo 36 - Penali inerenti la fase di gestione* ;
 - j) mancata costituzione, sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli *Articolo 39 – Cauzioni* e *Articolo 40 – Polizze assicurative*;
 - k) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - l) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fattosalvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
 - m) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell' *Articolo 9* in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
 - n) grave violazione delle obbligazioni di cui all' *Articolo 13, comma 5*;
 - o) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
 - p) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto;
 - q) violazione del divieto di subconcessione alle condizioni e ai termini di cui al presente Contratto.
3. Il presente Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, posta nell'esclusivo interesse del Concedente, del mancato ottenimento da parte del Concessionario delle Autorizzazioni entro il termine di **4** anni dalla sottoscrizione del presente Contratto, per causa non imputabile né al Concedente né al Concessionario. In caso di avveramento della condizione, gli effetti del Contratto si risolveranno retroattivamente e le Parti concordano sin d'ora che nulla sarà dovuto tra le Parti.
4. Al verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma 1, il Concedente assegnerà al Concessionario, mediante comunicazione scritta, un termine perentorio, non inferiore a giorni 60 (sessanta) entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni.
5. La diffida ad adempiere di cui al precedente comma 3 dovrà, altresì, essere comunicata agli Enti Finanziatori.

6. Qualora il Concessionario non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione del Concedente entro il termine di cui al precedente comma 1 ovvero abbia presentato osservazioni ritenute non accettabili, il Contratto si intenderà risolto alla scadenza di suddetto termine.
7. In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, le opere oggetto della Concessione.
8. Quanto sopra si applica, per quanto possibile, anche ai casi in cui la risoluzione del rapporto intervenga a seguito di scioglimento o cessazione dell'attività del Concessionario, nonché ammissione dello stesso alle procedure concorsuali.
9. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:
 - (a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata e/o ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
 - (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;
 - (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario;
 - (b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, , eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata e/o ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
 - (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;
 - (iv) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori;
 - (v) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
10. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale

definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

11. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
12. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto in conformità a quanto previsto dall' *Articolo 6 – Durata ed efficacia della concessione*.
13. Inoltre senza che ciò comporti pregiudizio alcuno per ogni ulteriore azione o diritto da far valere nei confronti della Concessionario, il Concedente - fatto salvo quanto previsto al successivo *Articolo 44*, si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutoria espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c. c. anche per una sola delle cause di seguito elencate:
 - fallimento, liquidazione, concordato preventivo del Concessionario;
 - sentenza di condanna passata in giudicato per reato che incida sulla moralità e condotta professionale a carico del legale rappresentante e degli altri eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
 - ogni altra situazione di incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti

Articolo 44 – Risoluzione del Contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione.

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il Contratto nei seguenti casi:
 - (i) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - (ii) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - (iii) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;
 - (iv) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - (iii) le penali a carico del Concessionario.

Articolo 45 - Sostituzione del Concessionario

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario ai sensi degli *Articoli 43 e 44*, gli Enti Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, gli Enti Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i [90] giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che gli Enti Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dagli Enti Finanziatori a condizione che:
 - a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
 - b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente.
4. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
5. Qualora gli Enti Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente *Articolo 43 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario*.
6. Il Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui all' *Articolo 43, comma 1*, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

[Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del Codice
7. Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.]

Articolo 46 - Risoluzione per inadempimento del Concedente

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa

diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata [.....] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario:
 - a) il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, di qualsiasi natura, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, in caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, quantificati e documentati, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale, sulla base di un tasso di attualizzazione pari al TIR di Progetto, dei ricavi risultanti dal Piano Economico- Finanziario, al netto dei costi operativi risultanti dal Piano Economico-Finanziario, per gli anni residui di gestione della Concessione.
4. Per oneri accessori di cui alla lettera a) del comma precedente, si intendono tutti gli oneri relativi alla gestione della Concessione, nonché gli oneri finanziari inerenti agli investimenti effettuati.
5. La quota annuale di ammortamenti degli investimenti è indicata nel Piano Economico- Finanziario allegato al presente Contratto.
6. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme sopra previste.
7. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione del Contratto o revoca della Concessione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il

termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

8. Senza pregiudizio per l'eventuale cessione dei crediti rinvenienti al Concessionario dal presente Contratto in favore degli Enti Finanziatori, le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 4 che precede sono, in ogni caso, destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di tali crediti.
9. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
10. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

Articolo 47 - Revoca della Concessione

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [indicare l'ufficio competente], indirizzo di posta elettronica certificata [indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'Articolo 46, commi 3, 4 e 5.
3. È riservata al Concedente la facoltà di pronunciare in ogni tempo la revoca della Concessione, con preavviso di mesi 3 (tre), per comprovati motivi di pubblico interesse, con contestuale comunicazione via PEC al Concessionario ed ai finanziatori con gli effetti previsti dalla Legge.
4. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all' Articolo 46, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

Articolo 48 - Recesso

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'Articolo 38, comma 19, la Parte interessata recede dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro [30] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo]; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [*giorni*] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

Articolo 49 – Effetti della cessazione del Contratto

6. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un Verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.
7. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero 2 anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di

manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

8. Il Documento denominato "*Handback*" definisce: *a)* le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1; *b)* le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2; *c)* i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.
9. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.
10. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
11. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

Articolo 50 - Divieto di subconcessione

1. Il Concessionario non potrà cedere o sub-concedere a terzi, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione del Concedente, il presente Contratto, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi dell'*Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa*, fatti salvi i casi di subentro previsti dagli artt. 176 e 184, D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 51 - Finanziamento dell'Opera

1. Il Concessionario assicura il finanziamento dell'Opera e fornirà tutte le prestazioni tecniche ed amministrative occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per la gestione dei Servizi oggetto della Concessione. In particolare, il Concessionario si impegna a:
 - a) sostenere gli oneri per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere oggetto della Concessione;
 - b) tenere indenne il Comune dai costi per l'effettuazione delle operazioni di Collaudo.
2. Il Concessionario potrà operare in piena autonomia nella selezione degli strumenti finanziari meglio confacenti alle proprie esigenze. Il Concessionario potrà richiedere ed eventualmente beneficiare di eventuali finanziamenti a tasso agevolato, se compatibili con la procedura di Finanza di Progetto, destinati alla realizzazione di opere di pubblica utilità senza che ciò comporti alcun obbligo nei confronti del Concedente.
3. Il Concessionario se ed in quanto ne sussisteranno i requisiti, potrà richiedere al Concedente, e questi non potrà rifiutarsi, di presentare domande, in qualità di soggetto pubblico in convenzione/associazione con il Concessionario, per la concessione di agevolazioni, contributi, e/o

finanziamenti dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano e/o dalla Regione. L'eventuale contributo, in conto capitale o in conto interesse sarà riversato alla Concessionaria.

4. Per la Concessione oggetto del presente Contratto non sono dovuti oneri e tributi di diretta competenza del Concedente.

Articolo 52 – Disposizioni comuni applicabili ai casi di cessazione anticipata del Contratto

1. Senza pregiudizio per l'eventuale cessione dei crediti rinvenienti al Concessionario dal presente Contratto in favore degli Enti Finanziatori, le eventuali somme spettanti al Concessionario per le ipotesi di cessazione anticipata del presente Contratto sono destinate, prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di tali crediti.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'*Articolo 6 - Durata della Concessione*, l'estinzione della Concessione a qualunque titolo comporta il passaggio di diritto dell'Opera, delle sue pertinenze e attrezzature, dei materiali accessori e di quant'altro attinente alla gestione dei Servizi nella disponibilità del Concedente.
3. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto, in conformità a quanto previsto all'*Articolo 6 - Durata della Concessione*, comma 5.
4. In questa circostanza le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.
5. È espressamente escluso qualsiasi diritto di ritenzione delle opere oggetto della Concessione in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario.

Articolo 53. Rifiinanziamento

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.
2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.

3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l'inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.
4. Le Parti concordano le seguenti modalità di pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta ... [specificare se mediante un pagamento una tantum o la riduzione del Corrispettivo].

Articolo 54 - Monitoraggio

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'Articolo 13, comma 5, lettere r) e t), e comma 8.

Articolo 55 - Domicilio del Concessionario e Comunicazioni

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
 - b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.
4. Il Concessionario elegge, per ogni effetto del presente Contratto, domicilio in [•] Via [•] ed è rappresentato dal Signor [•]. Qualsiasi variazione di domicilio o rappresentanza, sarà opponibile al Concedente solo per il tempo successivo alla sua comunicazione scritta.
5. È onere del Concessionario comunicare tempestivamente al Concedente qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione.

Articolo 56 - Poteri di rappresentanza

1. Il presente Contratto potrà essere modificato soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti corrispondenti.
2. Per quanto attiene ai rapporti con il Concedente, il Concessionario sarà rappresentato da [•]. Il rappresentante elegge domicilio presso la sede della Concessionario e sarà considerato tale fino alla eventuale sostituzione con altro rappresentante. Di tale sostituzione il Concessionario dovrà dare comunicazione al Concedente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro giorni 15 (quindici) dalla nomina del nuovo rappresentante.

Articolo 57 - Controversie

1. Il Concedente e il Concessionario convengono che per tutte le controversie derivanti dal presente Contratto sia competente in via esclusiva il Tribunale civile di Genova.
2. Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo, in relazione all'applicazione del presente Contratto, devono essere debitamente motivate e inoltrate mediante PEC. Le comunicazioni del Concessionario al Concedente devono essere indirizzate al RUP o al RCC di cui al precedente *Articolo 22*.
3. La comunicazione deve essere inoltrata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui la Parte ha avuto notizia del fatto che ha dato luogo alla contestazione, con facoltà di illustrarla e documentarla nei 30 (trenta) giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini si intendono raddoppiati.

Articolo 58 – Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO): Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it.

Finalità del trattamento dei dati e conferimento: I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);

3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

Dati oggetto di trattamento: I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati: I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasferimento dei dati: La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati: La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato: Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

Articolo 59 - Spese per la stipula del Contratto

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni _____ in prima seduta e _____ (eventuale... in seconda seduta) sono a carico dell'appaltatore, che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Schema di Convenzione

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
4. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.
5. Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero _____ pagine da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale. Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti

Genova, li ...

Per il Concedente

Per il Concessionario

L'Ufficiale Rogante

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario

Documento [2]: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi

Documento [3]: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo

Documento [4]: Cronoprogramma di sintesi delle attività del Concedente e del Concessionario (fasi di progettazione, costruzione, collaudo)

Documento [5]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori

Documento [6]: Capitolato di Gestione

Documento [7]: Piano Economico-Finanziario della Concessione

Documento [8]: Quadro economico

Documento [9]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze

Documento [10]: Offerta del concessionario (in formato elettronico)

Documento [11]: Risposta ai quesiti posti in fase di gara

Documento [12]: Documentazione di Gara (in formato elettronico)

Documento [13]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo [•] del Contratto

Documento [14]: Importi contrattuali per l'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo [•] del Contratto

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le Definizioni (Allegato 2), la Matrice dei Rischi (Allegato 3).

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:

- (i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del Contratto; o
- (iv) con riferimento al parametro VAN di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del Contratto.

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione: indica l'allegato [•] al Contratto costituito dal Capitolato di Gestione tecnica e funzionale dell'Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;

Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Collaudo: il collaudo dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Collaudo in Corso d'Opera: il collaudo dell'Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 150 del Codice;

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto;

Concessionario: l'aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all'aggiudicatario;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

Consegna dei Lavori: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Contratto: il presente Contratto di Concessione, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Contratto di appalto: è il Contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di Finanziamento: il Contratto di finanziamento sottoscritto in data [] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell'Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];

Contratto di subappalto: è il Contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contributo: l'eventuale contributo pubblico, se previsto, riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del Codice e dell'articolo 21 del Contratto;

Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Corrispettivo/Canone di Disponibilità: l'eventuale corrispettivo, se previsto, da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell'Opera ai sensi dell'articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

Direttore dell'Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del Contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

Disponibilità dell'Opera: la piena ed effettiva fruibilità dell'Opera assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, e misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nell'Allegato "Capitolato di Gestione";

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; lettera di invito, specifiche tecniche ecc.] [

Documentazione Progettuale: il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 32 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244";

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell'Opera), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore/i di Disponibilità: l'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Opera;

LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di

sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;

Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quinquies), del Codice;

Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Opera: l'opera [specificarne la denominazione •] oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [indicare all. n. •], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al Contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al Contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 38, comma 1;

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

Piano di Manutenzione dell'Opera: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione dell'Opera in conformità all'articolo 185 del Codice.

Progetto Definitivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ÷

Progetto Esecutivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ÷

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice, che è posto a base di gara;

Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

Quadro Economico dell'opera: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse

alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario; d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Servizi: congiuntamente i Servizi di Disponibilità, i Servizi Accessori alla Disponibilità, i Servizi a Tariffa e i Servizi Commerciali;

Servizi Accessori alla Disponibilità: i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità dell'Opera e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione (manutenzione ordinaria e straordinaria, ...);

Servizi Commerciali: la presente Concessione non prevede la possibilità per il Concessionario di erogare Servizi Commerciali all'utenza.

Servizi a Tariffa: i servizi svolti nei confronti dell'utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel Contratto;

Servizi di Disponibilità: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità dell'Opera, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell'Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

Società di Progetto: [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi soggetti a Tariffa ai sensi dell'Articolo 32 del Contratto;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione,

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall' *Articolo 27* del Contratto.

ALLEGATO 3 MATRICE RISCHI

1. Il trasferimento dei rischi all'operatore economico
 - a. Le amministrazioni aggiudicatrici identificano e valutano gli specifici rischi connessi alla costruzione e gestione dell'Opera o del servizio oggetto del Contratto di PPP, ponendo gli stessi in capo al soggetto che presenta la maggiore capacità di controllo e gestione degli stessi.
 - b. Ai fini della valutazione della capacità di gestione del singolo rischio occorre verificare la possibilità per ciascuno dei partner del progetto di adottare misure idonee a ridurre gli effetti negativi di tali eventi (ad es. attraverso polizze di assicurazione disponibili sul mercato).
2. Le diverse tipologie di rischio.
 1. **Il Rischio operativo** è definito all'articolo 3, comma 1, lettera zz) del codice dei contratti pubblici. In tale categoria di rischio rientrano, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di domanda e/o il rischio di disponibilità, nonché altri rischi specifici descritti al punto 2.5. Il rischio operativo deriva da fattori al di fuori del controllo delle parti, differenziandosi per tale aspetto da rischi come quelli legati a una cattiva gestione o a inadempimenti contrattuali da parte dell'operatore economico, che non sono determinanti ai fini della qualificazione giuridica del Contratto come concessione, dal momento che sono insiti anche nei contratti di appalto pubblico.
 2. **Il Rischio di costruzione** è definito all'articolo 3, comma 1, lettera aaa), del codice dei contratti pubblici. In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:
 - a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'Opera;
 - b) rischio di esecuzione dell'Opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
 - c) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
 - d) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;
 - e) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;
 - f) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.
 3. **Il Rischio di domanda** è definito all'articolo 3, comma 1, lettera ccc), del codice dei contratti pubblici. Il Rischio di domanda, che può non dipendere dalla qualità delle prestazioni erogate dall'operatore economico, costituisce di regola un elemento del consueto "rischio economico" sopportato da ogni operatore in un'economia di mercato. In tale categoria generale di rischio si distinguono i seguenti rischi specifici:
 - a) rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell'operatore economico;
 - b) rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.Il Rischio di domanda non è di regola presente nei contratti nei quali l'utenza finale non abbia libertà di scelta in ordine alla fornitura dei servizi (ad es. carceri, scuole, ospedali) e, pertanto, in tali casi, ai fini della qualificazione del Contratto come PPP, è necessaria l'allocazione in capo all'operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità di cui al successivo punto 2.4. a)
4. **Il Rischio di disponibilità** è definito all'articolo 3, comma 1, lettera bbb), del codice dei contratti pubblici. In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:
 - a) **rischio di manutenzione straordinaria**, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
 - b) **rischio di performance**, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicator

- KPI) elaborati preventivamente in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del Contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;

- c) **rischio di indisponibilità** totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare.

3. Si rappresenta che non può considerarsi trasferito all'operatore economico:

- a) **il rischio di costruzione**, laddove l'amministrazione si obblighi a corrispondere allo stesso le somme stabilite dal Contratto senza la verifica preventiva delle condizioni in cui l'Opera è consegnata o nel caso in cui si obblighi a sopportare sistematicamente ogni eventuale costo aggiuntivo indipendentemente dalla relativa causa;
- b) **il rischio di disponibilità**, qualora il pagamento dei corrispettivi stabiliti contrattualmente non sia strettamente correlato al volume e alla qualità delle prestazioni erogate; il Contratto non preveda un sistema automatico di penali in grado di incidere significativamente sui ricavi e profitti dell'operatore economico; il valore del canone di disponibilità risulti così sovrastimato da annullare l'assunzione del rischio;
- c) **il rischio di domanda**, laddove l'amministrazione si obblighi ad assicurare all'operatore economico determinati livelli di corrispettivo indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espresso dagli utenti finali, in modo tale che le variazioni di domanda abbiano un'influenza marginale sui profitti dell'operatore economico. Il rischio di domanda è altresì annullato quando negli atti di programmazione o nel piano economico e finanziario la domanda finale è sottostimata e, quindi, le fluttuazioni della domanda effettiva non determinano mai una reale possibilità di incorrere in perdite. In ogni caso, è opportuna la previsione di idonee clausole contrattuali volte a scongiurare ipotesi di extra-redditività prevedendo rimedi quali una variazione della durata del Contratto nel caso in cui sia dimostrato che l'operatore economico abbia conseguito più velocemente l'obiettivo del recupero degli investimenti e dei costi sostenuti, oppure la previsione di meccanismi di profit sharing che consentano la condivisione degli extra-profitti con l'amministrazione o con gli utenti destinatari del servizio, in caso di opere calde. Assumono rilevanza sostanziale ai fini dell'allocazione dei rischi anche i fattori relativi al finanziamento pubblico dei costi di investimento, alle misure agevolative previste a legislazione vigente (ad esempio articolo 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183; articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221; articolo 11 del decreto legge 11 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), alla presenza di garanzie pubbliche, alle clausole di fine Contratto e al valore di riscatto dell'asset a fine rapporto. Si richiama l'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici sul limite all'eventuale riconoscimento del prezzo stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario fissato all'articolo 180, comma 6, del codice dei contratti pubblici e per i contratti di disponibilità sul limite all'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'Opera fissato all'articolo 188, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici. Con riferimento al finanziamento pubblico, accanto alle più tradizionali forme di contribuzione pubblica devono essere considerate anche differenti forme, quali l'apporto di capitale di rischio (equity) o di capitale di credito (finanziamenti bancari).

4. Altri rischi

1. Accanto ai rischi generali di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono una serie di altri rischi che possono presentarsi sia nella fase antecedente l'aggiudicazione e/o la stipula del Contratto, sia in quella successiva, ovvero, durante l'intero ciclo di vita del Contratto di PPP. Tra questi, si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) **rischio di commissionamento**, ossia il rischio che l'Opera non riceva il consenso, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d'interessi nei confronti dell'Opera da realizzare), con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi, ovvero nei casi estremi, con il conseguente venir meno della procedura o dell'affidamento;
 - b) **rischio amministrativo**, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche al rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione;
 - c) **rischio espropri**, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata

- progettazione e/o stima;
- d) **rischio ambientale e/o archeologico**, ossia il rischio legato alle condizioni del terreno, nonché di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'Opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica;
 - e) **rischio normativo-politico-regolamentare**, derivante da modifiche dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi per l'adeguamento. Anche tale rischio può comportare, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell'affidamento;
 - f) **rischio di finanziamento**, ossia di mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall'articolo 180, comma 7;
 - g) **rischio finanziario**, che si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione;
 - h) **rischio di insolvenza** dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti;
 - i) **rischio delle relazioni industriali**, legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali) che influenzano negativamente costi e tempi della consegna;
 - j) **rischio di valore residuale**, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese;
 - k) **rischio di obsolescenza tecnica**, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti;
 - l) **rischio di interferenze** di sopra e sotto servizi, legato alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.).
5. In relazione al rischio finanziario di cui alla lettera g) che precede, le amministrazioni verificano che gli operatori economici abbiano formulato il Piano Economico-Finanziario (di seguito PEF) con valori di costo del capitale allineati al mercato, dal momento che l'effettiva sussistenza di tale rischio in capo all'operatore economico richiede che il costo del capitale non sia sovrastimato, ad esempio dalla previsione di un tasso di interesse eccessivamente prudenziale. L'amministrazione dovrà, di volta in volta, in relazione allo specifico progetto, individuare i rischi che possono essere ad esso connessi, ponendo attenzione, in particolare, a quei rischi che possono, con ragionevole certezza, ritenersi a carico del partner privato e che dovranno, quindi, essere allo stesso allocati.
6. Nell'ambito della proposta, ai sensi dell'art. 183, commi 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, di "Concessione per la progettazione, costruzione e gestione ed esercizio del Nuovo Tempio Crematorio nel Cimitero di Staglieno, è stata effettuata l'analisi dei principali rischi connessi al processo di attuazione dell'Opera. Nello specifico sono state valutate le condizioni di realizzabilità dell'Opera, i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo, i fattori, gli eventi e le situazioni che possono configurare cause di criticità in corso di progettazione, affidamento, realizzazione e gestione dell'Opera.

L'analisi evidenzia i rischi di costruzione, gestione e disponibilità in conformità a quanto riportato nella guida predisposta dal MEF e pubblicata in 21 settembre 2018 per fornire alle pubbliche amministrazioni indicazioni operative per la redazione di un Contratto di concessione, nonché con le Linee Guida n.9 dell'ANAC recanti "Monitoraggio della amministrazioni giudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato".

Si riporta di seguito l'analisi dei rischi considerati secondo la legenda che segue in tabella.

Allegati allo Schema di Convenzione

TIPO DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITÀ del suo verificarsi	CONSEGUENZE DEL RISCHIO (effetti senza mitigazione)	STRUMENTI E/O AZIONI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	VALORI IN %	allocato al CONCEDENTE	allocato al CONCESSIONARIO	NON allocato	RIFERIMENTO AL CONTRATTO
Rischio Amministrativo	Connesso al ritardo o mancato rilascio di autorizzazioni da parte del Concedente	Media	Ritardi e/o Maggiori costi	Avvio delle procedure con il massimo anticipo possibile, al fine di individuare e risolvere per tempo eventuali criticità. Efficienza amministrativa per garantire il rispetto degli obblighi contrattuali reciproci	100%	X			Art. 11, comma 1 Art. 38, comma 5, lettera b)
	Connesso al ritardo o mancato rilascio di autorizzazioni da parte di enti terzi	Media	Ritardi e/o Maggiori costi e/o minori ricavi e/o necessità di prevedere soluzioni alternative	Avvio delle procedure con il massimo anticipo possibile, al fine di individuare e risolvere per tempo eventuali criticità. Controllo in progress da parte del concedente durante l'attività di progettazione e pareri degli enti all'interno della Conferenza dei Servizi	100%		X		Art. 3, comma 2, lettera c) Art. 9, comma 2 Art. 13, comma 5, lettera c)
	Connesso al ritardo o mancato rilascio di autorizzazioni	Bassa	Ritardi e/o Maggiori costi Contenziosi.	Condivisione anticipata delle scelte progettuali	50%	X	X		Art. 11, comma 3
Rischio Ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica	Bassa	Ritardi e/o Maggiori costi	Accurate indagini preliminari. Verifiche con le autorità competenti	100%	X			Art. 13, comma 2, lettera a)
	Rischio che il progetto possa avere un impatto ambientale negativo	Bassa	Maggiori costi	Simulazioni fotorealistiche. Capacità previsionale	100%		X		Art. 28, comma 2
Rischio di modifiche Progettuali	Rischio connesso alla richiesta da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori od omissioni di progettazione	Bassa	Ritardi e/o Maggiori costi	Condivisione dettagliata delle specifiche del progetto. Confronto costante tra le parti	100%	X			Art. 12, comma 2
		Bassa	Ritardi e/o Maggiori costi	Verifica delle ipotesi iniziali e controllo della progettazione	100%		X		Art. 13, comma 2
	Rischio connesso alla necessità di modifiche progettuali derivanti da errori od omissioni di progettazione	Media	Ritardi e/o Maggiori costi	Scelta di progettisti esperti. Realizzazione di accurate indagini propedeutiche alla progettazione	100%		X		Art. 27 Art. 13, commi 1 e 3
Rischio di errori di progettazione	Rischio derivante da errore od omissioni di progettazione	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale	Scelta di progettisti esperti. Realizzazione di accurate indagini propedeutiche alla progettazione	100%		X		Art. 13, comma 2 Art. 27, comma 1
Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del progetto Definitivo e/o Esecutivo	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale	Efficienza amministrativa per garantire il rispetto degli obblighi contrattuali reciproci	50%	X	X		Art. 12, comma 2, lettera b) Art. 13, comma 5, lettere b) Art. 30, comma 4
Rischi di esecuzione dell'opera difforme dal Progetto	Rischio connesso alla realizzazione dell'opera in difformità dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci.	Media	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Eventuale risoluzione del Contratto con risarcimento danni	Scelta di Direttore di cantiere qualificato. Scelta di maestranze specializzate. Supervisione dell'esecuzione dell'opera	100%		X		Art. 4, commi 3, lettera c), e 4 Art. 13, comma 5, lettera h) Art. 43, comma 2, lettera d)
Rischio di errata stima/valutazione	Rischio derivante dalla errata individuazione/stima/valutazione dei costi di costruzione in sede di offerta	Media	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi	Utilizzo di metodologie di calcolo per tempi e costi di costruzione già verificati per lavori analoghi	100%		X		Art. 4, comma 5

Allegati allo Schema di Convenzione

dei costi di costruzione									
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal cronoprogramma	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Riduzione fase di gestione con contrazione dei ricavi- Eventuale applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale	Presenza di struttura tecnica abitualmente dedicata alle verifiche di tempi e costi di cantiere. Vincoli contrattuali con i fornitori. Utilizzo di fornitori e subappaltatori fidelizzati.	100%		X		Art. 13, commi 5, lettera h), 6 e 7 Art. 30, comma 1
Cause di Forza Maggiore (sono esclusi gli eventi relativi a precipitazioni ed allagamenti)	Rischio che un <u>evento imprevedibile ed incontrollabile</u> da parte di tutte le parti coinvolte nel progetto comporti lo slittamento dei tempi di costruzione e/o danni e/o un aumento dei costi e/o l'impossibilità di realizzare l'opera o di erogare il servizio	Media	Ritardi e/o maggiori costi- Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta	Non prevedibili contrattualmente	100%	X			Art. 28, commi 2 e 6 Art. 16, comma 5 Art. 40, comma 1, lettere b) e d)
					50%	X	X		Art. 40 comma 1, lettera a)
Rischio Finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del Contratto di finanziamento- di mancato reperimento di risorse finanziarie e/o-di oscillazione dei tassi di interesse	Media	Maggiori costi. Mancata realizzazione del progetto.	Negoziazione della documentazione finanziaria in linea con la migliore prassi di mercato. Risoluzione del Contratto.	100%		X		Art. 13, comma 5, lettera e) Art. 42
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi, necessari alla costruzione dell'opera	Media	Maggiori costi e/o eventuali minori ricavi	Vincoli contrattuali con i fornitori. Pianificazione di dettaglio delle forniture. Utilizzo di materiali di costruzioni correnti.	100%		X		Art. 31, comma 5
Rischio Normativo – regolamentare e politico	Rischio imprevedibile che la modifica normativa determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e una riduzione della domanda di servizi	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi in fase di progettazione e/o costruzione. Diminuzione ricavi.	Non prevedibile contrattualmente	100%	X			Art. 38, comma 4, lettera a)
	Rischio prevedibile che la modifica normativa determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e una riduzione della domanda di servizi	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi in fase di progettazione e/o costruzione. Diminuzione ricavi.	Coinvolgimento e dialogo continuo con le istituzioni	100%		X		Art. 23, comma 7
Rischio di contrazione della Domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza	Bassa	Rischio di non recuperare gli investimenti effettuati. Diminuzione dei ricavi	Accurata verifica delle ipotesi iniziali	100%		X		Art. 32
Rischio di concorrenza	Rischio di offerte competitive di altri operatori	Media	Rischio di non recuperare gli investimenti effettuati. Diminuzione dei ricavi	Accurata verifica delle ipotesi iniziali	100%		X		Art. 32
Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard previsti, anche x obsolescenza tecnica. Necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelli previsti e quantificati nel PEF, per carenze costruttive o	Bassa	Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Ritardi nella erogazione del servizio. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale.	Verifica del Piano di Manutenzione. Assicurazioni. L'opera è costituita da struttura monopiano semplice, per cui non si prospettano particolari problematiche di tipo manutentivo. Capacità previsionale del privato	100%		X		Art. 4, comma 3, lettere d) ed e) Art. 13, commi 1, 5, lettera l), 6 e 7 Art. 14, comma 1, lettera a) Art. 31, comma 3 Art. 33 Art. 32 Art. 45

Allegati allo Schema di Convenzione

	carezza nello svolgimento delle precedenti attività di manutenzione.		Risarcimento danni al Concedente.					
Rischio di Gestione	Rischio che i costi operativi del progetto differiscano da quelli previsti a budget o che il livello di prestazione non sia raggiunto o che il servizio non possa essere erogato	Media	Maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Eventuale risoluzione Contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	Vincoli contrattuali con i fornitori. Pianificazione di dettaglio delle forniture correnti necessarie per la gestione dell'opera e l'erogazione del servizio.	100%		X	Art. 4, comma 3, lettera e) Art.13, commi 1, 5, lettera h), 6 e 7 Art. 31, comma 3 Art. 33 Art. 32
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti	Bassa	Possibile Blocco dei servizi	Richiesta di requisiti specifici e previsione di cauzioni/garanzie/assicurazioni in fase di aggiudicazione della concessione	100%		X	Art. 8, comma 2, lettere d) ed e) Art 13, comma 7, lettere f) e g)
Rischio di inflazione	Rischio di aumento di inflazione oltre ai livelli previsti	Media	Maggiori costi. Diminuzione dei ricavi	Strumenti finanziari a copertura del rischio oscillazione del tasso di interesse. Utilizzo di valori prudenziali nei tassi di rendimento	100%		X	Art. 32
Rischio Assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi	Media	Aumento costi assicurativi Risarcimento al concessionario in caso di risoluzione contrattuale	Riferirsi a primarie compagnie assicurative	100%		X	Art. 40, comma 7
Rischio di interferenze	Rischi legati alla presenza nelle aree di intervento di sopra e sotto servizi	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi in fase di costruzione.	Realizzazione di accurate indagini propedeutiche alla progettazione Programmazione di attività per gestione delle interferenze. Assicurazioni.	100%		X	Art. 13, comma 2, lettera a) Art. 13, comma 5, lettera i)
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Rischio legato alla ritardata e/o mancata o difforme fornitura di materiale o prestazioni durante la fase di costruzione e/o gestione	Media	Ritardi e/o maggiori costi in fase di costruzione e/o gestione.	Utilizzo di subappaltatori e fornitori fidelizzati. Vincoli contrattuali con i fornitori				Art. 24, comma 1 Art. 28, comma 10
Rischio di Valore residuale	Rischio di restituzione di un bene in buono ed efficiente stato di conservazione al termine della concessione	Bassa	Maggiori costi	Programma di manutenzione da rispettare con esecuzione delle corrette manutenzioni previste nel manuale. Capacità previsionale	100%		X	Art. 6, comma 5 Art. 34
Rischio Tecnologico e/o Obsolescenza tecnica	Rischio che la tecnologia sia inadeguata agli standard ambientali necessari e/o il progetto non possa soddisfare nuovi requisiti necessari	Media	Obbligo di adeguamento Tecnologico. Maggiori costi	Utilizzo di tipologie standard di impianti già collaudati in progetti analoghi. Scelte adattabili all'implementazioni di nuove soluzioni innovative	100%		X	Art. 23

